

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/831/CE :

- * **Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel Lussemburgo, nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999.....** 1

94/832/CE :

- * **Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Danimarca, nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999.....** 4

94/833/Euratom :

- * **Parere della Commissione, del 14 dicembre 1994 relativo al progetto di smaltimento di effluenti radioattivi provenienti dalla centrale nucleare Chooz B (Francia) ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom** 6

94/834/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1994, recante approvazione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Italia, nelle regioni fuori obiettivo n. 1, a titolo dell'obiettivo n. 5 a)** 8

Prezzo : 28 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

94/835/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nei Paesi Bassi, nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999** 10

94/836/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel Regno Unito, escluse le regioni obiettivo n. 1 di Merseyside, Highlands e Isole e Irlanda del Nord, nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999** 12

94/837/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1994, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio e le norme in materia di bollatura dei prodotti che ne provengono** 15

94/838/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Spagna (ad eccezione di Andalusia, Asturia, Canarie, Cantabria, Castiglia e León, Castiglia La Mancia, Extremadura, Galizia, Murcia, Comunità Valenciana, Ceuta e Melilla), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999** 16

94/839/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1994, che modifica la decisione 91/449/CEE che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi ⁽¹⁾** 18

94/840/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1994, che modifica la decisione 94/200/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Ecuador** 21

94/841/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1994, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia)** 26

94/842/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1994, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven, Paesi Bassi)** 27

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

94/843/CE :	
* Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1994, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, precedentemente denominato Bundesgesundheitsamt, Berlino, Germania) ..	28
94/844/CE :	
* Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativa a programmi comuni specifici riguardanti i regimi preferenziali, il controllo dei contenitori, la trasformazione in dogana e il deposito doganale, in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus).....	29
94/845/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica ceca (¹).....	38
94/846/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica slovacca (¹)	48
94/847/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, recante modificazione della decisione 91/449/CEE che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi, riguardo alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca (¹).....	56
94/848/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia per il 1995 presentato dal Lussemburgo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità.....	57
94/849/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia per il 1995 presentato dalla Germania e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità.....	58
94/850/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia per il 1995 presentato dalla Francia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità.....	59
94/851/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia per il 1995 presentato dall'Italia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità.....	60

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

94/852/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina per il 1995 presentato dall'Irlanda e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità	61
94/853/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina per il 1995 presentato dal Portogallo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità	62
94/854/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina per il 1995 presentato dalla Francia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità	63
94/855/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina per il 1995 presentato dalla Spagna e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità	64
94/856/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini per il 1995 presentato dalla Spagna e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità	65
94/857/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini per il 1995 presentato dall'Italia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità	66
94/858/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini per il 1995 presentato dal Portogallo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità	67
94/859/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (Laboratorio veterinario centrale di Addlestone, Regno Unito)	68
94/860/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce le condizioni di importazione dai paesi terzi di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura (!)	69

(!) Testo rilevante ai fini del SEE

94/861/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica la decisione 93/693/CE recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma surgelato di animali domestici della specie bovina dai paesi terzi (1)	71
94/862/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Spagna per la regione delle Asturie	72
94/863/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Francia per talune zone	73
94/864/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Danimarca per l'azienda Egebæk.....	74
94/865/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, recante modifica della decisione 93/44/CEE che approva i programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe presentati dal Regno Unito, e recante specificazione delle garanzie complementari applicabili con riguardo ad alcune specie ittiche destinate alla Gran Bretagna, all'Irlanda del Nord, all'isola di Man e a Guernesey	75
94/866/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle nei Paesi Bassi	76
94/867/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione per il 1995 presentato dalla Danimarca e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità	77
94/868/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della tubercolosi bovina per il 1995 presentato dall'Irlanda e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità	78
94/869/CE :	
* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia per il 1995 presentato dal Belgio e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità.....	79

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

94/870/CE :

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 80

94/871/CE :

- * Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1991 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia 82

94/872/CE :

- * Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina per il 1995 presentato dalla Grecia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità 97

94/873/CE :

- * Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina per il 1995 presentato dal Portogallo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità 98

94/874/CE :

- * Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina per il 1995 presentato dall'Italia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità 99

94/875/CE :

- * Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina per il 1995 presentato dalla Spagna e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità 100

94/876/CE :

- * Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina per il 1995 presentato dalla Francia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità 101

94/877/CE :

- * Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia 102

94/878/CE :

- * Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle (Laboratorio veterinario centrale di Addlestone, Regno Unito) 103

94/879/CE :

- * Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana per il 1995 presentato dalla Spagna e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità 104

94/880/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana per il 1995 presentato dal Portogallo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità** 105

94/881/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana per il 1995 presentato dall'Italia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità** 106

94/882/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della necrosi ematopoietica infettiva per il 1995 presentato dal Lussemburgo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità** 107

94/883/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della necrosi ematopoietica infettiva per il 1995 presentato dal Portogallo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità** 108

94/884/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica per il 1995 presentato dalla Germania e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità** 109

94/885/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolosa dei suini per il 1995 presentato dall'Italia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità** 110

94/886/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per talune malattie dei pesci (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Aarhus, Danimarca)** 111

94/887/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana e che abroga la decisione 89/21/CEE del Consiglio** 112

94/888/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che abroga la decisione 93/602/CE relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo** 119

94/889/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1994, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti** 120

94/890/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Renania del nord-Westfalia (Germania), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999 .. 122**

94/891/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel Bade-Wurtemberg (Germania), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999 .. 124**

94/892/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nella Renania-Palatinato (Germania), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999 .. 126**

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1994

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel Lussemburgo, nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/831/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che il 3 maggio 1994 il governo del Lussemburgo ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione previsto dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90, il quale è stato completato da informazioni complementari trasmesse il 13 luglio, il 9 e il 12 agosto 1994; che tale documento comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste dall'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e contiene le informazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a

favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽³⁾;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della compartecipazione definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 402/94⁽⁷⁾, prevede che nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annua siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e

⁽³⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 9.

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1.

successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2730/94 del Consiglio⁽²⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari, comportano un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che, nell'applicazione del documento unico di programmazione, lo stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che, al fine di assicurare la chiarezza sull'insieme delle condizioni che regolano l'attuazione del regolamento (CEE) n. 866/90 in Lussemburgo, lo Stato membro sottoporrà alla Commissione entro il 15 febbraio 1995 una versione codificata del documento unico di programmazione, così come risulta dall'accordo ottenuto nel quadro della partnership concretizzato nel documento allegato alla presente decisione⁽³⁾; che tale versione codificata deve contenere tutte le indicazioni richieste conformemente all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 ed agli articoli 8, 9, 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie adeguate a permettere la verifica del rispetto del principio dell'addizionalità; che tale verifica si deve effettuare per l'insieme delle misure concernenti l'obiettivo n. 5 a) per ciascuno Stato membro interessato; che l'analisi delle informazioni fornite o ancora da fornire da parte delle autorità lussemburghesi non ha ancora permesso questa verifica che si deve raggiungere nell'ambito della partnership; che una verifica definitiva del rispetto del principio dell'addizionalità è indispensabile per l'ottenimento del contributo del FEAOG alle misure facenti oggetto della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel Lussemburgo per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono:

— vino e alcool.

Articolo 3

Il contributo massimo del FEAOG da concedere nel quadro di tale documento unico ammonta a 1 673 355 ECU.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione⁽⁴⁾.

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG è la seguente:

<i>in ecu (prezzi 1994)</i>	
1994	674 618
1995	282 661
1996	226 129
1997	188 441
1998	150 753
1999	150 753
Totale	1 673 355

Articolo 5

L'impegno di bilancio per la prima quota ammonta a 674 618 ECU.

Gli impegni per le quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione allegato, che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1994

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Danimarca, nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(94/832/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio⁽³⁾, l'azione comune è stata estesa ai prodotti silvicoli;

considerando che il 25 aprile 1994 il governo della Danimarca ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione previsto dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90, il quale è stato completato da informazioni complementari trasmesse il 24 giugno e il 5 ottobre; che tale documento comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste dall'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e contiene le informazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽⁴⁾;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della compartecipazione definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli

investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 402/94⁽⁸⁾, prevede che nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annua siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2730/94⁽¹⁰⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari, comportano un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che, nell'applicazione del documento unico di programmazione, lo stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.⁽⁸⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 9.⁽⁹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.

considerando che, al fine di assicurare la chiarezza sull'insieme delle condizioni che regolano l'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 in Danimarca, lo Stato membro sottoporà alla Commissione entro il 15 febbraio 1995 una versione codificata del documento unico di programmazione, così come risulta dall'accordo ottenuto nel quadro della partnership concretizzato nel documento allegato alla presente decisione⁽¹⁾; che tale versione codificata deve contenere tutte le indicazioni richieste conformemente all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 ed agli articoli 8, 9, 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie adeguate a permettere la verifica del rispetto del principio dell'addizionalità; che tale verifica si deve effettuare per l'insieme delle misure concernenti l'obiettivo n. 5 a) per ciascuno Stato membro interessato; che l'analisi delle informazioni fornite o ancora da fornire da parte delle autorità danesi non ha ancora permesso questa verifica che si deve raggiungere nell'ambito della partnership; che una verifica definitiva del rispetto del principio dell'addizionalità è indispensabile per l'ottenimento del contributo del FEAOG alle misure facenti oggetto della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Danimarca per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono:

- silvicoli,
- carne,
- latte e prodotti lattieri,
- uova e pollame,
- ortofrutta,
- fiori e piante,
- sementi,
- patate.

Articolo 3

Il contributo massimo del FEAOG da concedere nel quadro di tale documento unico ammonta a 26 700 000 ECU.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione⁽²⁾.

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG è la seguente:

<i>in ECU (prezzi 1994)</i>	
1994	5 400 000
1995	5 100 000
1996	3 400 000
1997	3 600 000
1998	4 400 000
1999	4 800 000
Totale	26 700 000

Articolo 5

L'impegno di bilancio per la prima quota ammonta a 5 400 000 ECU.

Gli impegni per le quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione allegato, che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

La Danimarca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

PARERE DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1994****relativo al progetto di smaltimento di effluenti radioattivi provenienti dalla centrale nucleare Chooz B (Francia) ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom****(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(94/833/Euratom)**

Con lettera pervenuta il 24 maggio 1994, il governo francese ha comunicato alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di smaltimento di effluenti radioattivi dalla centrale nucleare di Chooz B.

Inoltre, nel corso della riunione del gruppo di esperti istituito in applicazione del trattato tenutasi a Lussemburgo il 15 e 29 settembre 1994, i rappresentanti del governo francese hanno fornito un certo numero di informazioni e precisazioni complementari.

In base alle indicazioni in tal modo ottenute e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione formula il parere di cui in appresso :

- 1) La distanza tra la centrale e il punto più vicino del territorio di un altro Stato membro, in questo caso il Belgio, è di circa 3 km ; il Lussemburgo dista 70 km, la Germania e i Paesi Bassi si trovano a circa 100 km.
- 2) Durante il normale funzionamento della centrale, gli scarichi previsti di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non sono tali da comportare esposizioni significative sotto il profilo sanitario, per la popolazione di altri Stati membri.

Tuttavia, pur prendendo atto dell'inclusione nei decreti francesi di autorizzazione dello smaltimento, di una norma che prescrive non soltanto il rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione, ma anche che gli scarichi radioattivi debbano mantenersi entro i livelli più bassi ragionevolmente raggiungibili (principio ALARA), la Commissione invita il governo francese a vigilare sull'applicazione diretta di tale principio nel corso della procedura di definizione dei limiti numerici degli effluenti nelle autorizzazioni di smaltimento di effluenti liquidi e gassosi.

In particolare la Commissione esprime il suo plauso per le discussioni bilaterali avviate tra le autorità francesi e quelle belghe in materia di scarichi di effluenti liquidi, discussioni che secondo quanto affermato dal governo francese dovrebbero sfociare in un accordo sui limiti degli scarichi conforme alla decisione della commissione della Mosella del 27 marzo 1986.

- 3) I residui radioattivi solidi vengono solo temporaneamente depositati presso la centrale prima di essere avviati verso una delle aree di stoccaggio controllate dallo Stato.

Anche gli elementi combustibili irradiati sono depositati temporaneamente presso la centrale prima di essere trasportati in un impianto di trattamento anch'esso sotto il controllo dello Stato.

- 4) In caso di scarico non previsto di effluenti radioattivi, che potrebbe prodursi a seguito di circostanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, le dosi che potrebbero raggiungere altri Stati membri non risulterebbero significative sotto il profilo sanitario.

Tuttavia la Commissione ritiene che in determinate circostanze accidentali più gravi che comportino emissioni nell'atmosfera o nella Mosa, le dosi cui sarebbe esposta la popolazione potrebbero raggiungere livelli tali da richiedere l'introduzione di contro-misure da parte delle autorità competenti.

Se tali circostanze si verificassero e visto che la frontiera belga dista soltanto circa 3 km dalla centrale sarebbe estremamente importante l'applicazione rapida di piani di emergenza coordinati franco-belgi. Si raccomanda quindi che, nel contesto delle azioni di concertazione già avviate tra le autorità belghe e quelle francesi, le disposizioni vigenti siano rafforzate onde assicurare che le autorità belghe interessate ricevano in modo altrettanto completo e rapido che le autorità francesi i dati specifici necessari per l'informazione e la protezione della popolazione.

Tali misure specifiche si sommerebbero alle disposizioni bilaterali in vigore con il Belgio, il Lussemburgo e la Germania e alle disposizioni a livello comunitario (in virtù della decisione del Consiglio del dicembre 1987 concernente lo scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva) e mondiale (nel quadro della convenzione di Vienna sulla notifica rapida gestita dall'AIEA).

In conclusione, la Commissione ritiene che l'attuazione del progetto di smaltimento di effluenti radioattivi dalla centrale di Chooz B non è tale da comportare sia in condizioni normali, sia nel caso degli scarichi non previsti, a seguito di circostanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, una contaminazione significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo e dello spazio aereo di un altro Stato membro.

Tuttavia, per quanto concerne le emissioni in caso di funzionamento normale, la Commissione invita il governo francese a riesaminare l'applicazione del principio ALARA nella definizione dei limiti numerici fissati nelle autorizzazioni degli scarichi.

Inoltre scarichi non concertati che si verificano in circostanze più gravi di quelle contemplate nei dati generali potrebbero provocare un'esposizione sul territorio di un altro Stato membro tale da richiedere contromisure. A tal fine, specifiche procedure d'emergenza dovrebbero essere messe a punto a livello bilaterale tra la Francia e il Belgio.

Per tale motivo la Commissione incoraggia il proseguimento delle concertazioni in corso con il Belgio per quanto concerne gli scarichi di effluenti liquidi e le procedure d'emergenza.

La Repubblica francese è destinataria del presente parere.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1994

recante approvazione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Italia, nelle regioni fuori obiettivo n. 1, a titolo dell'obiettivo n. 5 a)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(94/834/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, mediante il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio⁽³⁾, l'azione comune è estesa ai prodotti della silvicoltura;

considerando che il governo italiano ha presentato alla Commissione, in data 28 aprile 1994, i piani intesi al miglioramento strutturale dei vari settori di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro, completati dalle informazioni complementari trasmesse il 4 ed il 13 ottobre 1994, soddisfano le condizioni e contengono i dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽⁴⁾;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro

interventi con quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁶⁾;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93⁽⁸⁾, la presente decisione è stata inviata allo Stato membro quale dichiarazione d'intenzione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, nel testo modificato gli impegni finanziari relativi al contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi contemplati dal quadro comunitario di sostegno risulteranno dalle decisioni specifiche della Commissione relative all'approvazione di tali interventi;

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 402/94⁽¹⁰⁾, prevede che nelle decisioni della Commissione relative ai quadri comunitari di sostegno il contributo comunitario disponibile per l'insieme del periodo e la sua ripartizione annua siano definiti in ecu, ai prezzi dell'anno in cui è adottata la decisione, e siano soggetti all'indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con il graduale aumento degli stanziamenti di impegno previsto nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88, nel testo modificato; che l'indicizzazione è basata su un unico tasso

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.⁽⁹⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.⁽¹⁰⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 9.

all'anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie ;

considerando che, nell'applicazione del quadro comunitario di sostegno, lo Stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativi agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90 ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie adeguate a permettere la verifica del rispetto del principio dell'addizionalità ; che tale verifica si deve effettuare per l'insieme delle misure concernenti l'obiettivo n. 5 a) per ciascuno Stato membro interessato ; che l'analisi delle informazioni fornite o ancora da fornire da parte delle autorità italiane non ha ancora permesso questa verifica che si deve raggiungere nell'ambito della partnership ; che una verifica definitiva del rispetto del principio dell'addizionalità e indispensabile per l'ottenimento del contributo del FEAOG alle misure facenti oggetto della presente decisione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari concernenti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Italia, nelle regioni fuori obiettivo n. 1, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

La Commissione dichiara la propria intenzione di contribuire alla realizzazione del suddetto quadro comunitario di sostegno secondo le disposizioni particolareggiate in esso previste e conformemente alle regole e agli orientamenti dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

I settori considerati per un'azione congiunta sono :

- carne,
- uova,
- latte e prodotti lattiero caseari,
- cereali,
- oleaginose : olio di oliva,
- vino ed alcool,
- ortofrutta,
- fiori e piante,
- sementi,
- altri prodotti vegetali : piante officinali e funghi,
- prodotti della silvicoltura.

Articolo 3

La dotazione finanziaria prevista a titolo dei contributi del FEAOG è di 185 626 000 ECU.

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua della dotazione globale massima prevista per il contributo del FEAOG è la seguente :

<i>in ecu (prezzi 1994)</i>	
1994	0
1995	36 630 000
1996	37 525 000
1997	37 157 000
1998	37 157 000
1999	37 157 000
Totale	185 626 000

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1994

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nei Paesi Bassi, nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(94/835/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che il 27 aprile 1994 il governo olandese ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione previsto dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90, il quale è stato completato da informazioni complementari trasmesse il 18 ottobre 1994; che tale documento comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste dall'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e contiene le informazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽³⁾;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della compartecipazione definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali⁽⁶⁾, modi-

ficato dal regolamento (CE) n. 402/94⁽⁷⁾, prevede che nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annua siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2730/94 del Consiglio⁽⁹⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari, comportano un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che, nell'applicazione del documento unico di programmazione, lo stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che gli investimenti nel settore dei prodotti lattiero-caseari riguardano soltanto prodotti nuovi o l'innovazione tecnologica e che questi investimenti devono favorire lo smaltimento della produzione di latte esistente senza provocarne un aumento;

considerando che, al fine di assicurare la chiarezza sull'insieme delle condizioni che regolano l'attuazione del regolamento (CEE) n. 866/90 nei Paesi Bassi, lo Stato membro sottoporrà alla Commissione entro il 15 febbraio 1995 una versione codificata del documento unico di programmazione, così come risulta dall'accordo ottenuto nel

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.

quadro della partnership, concretizzato nel documento allegato alla presente decisione ⁽¹⁾; che tale versione codificata deve contenere tutte le indicazioni richieste conformemente all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 ed agli articoli 8, 9, 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie adeguate a permettere la verifica del rispetto del principio dell'addizionalità; che tale verifica si deve effettuare per l'insieme delle misure concernenti l'obiettivo n. 5 a) per ciascuno Stato membro interessato; che l'analisi delle informazioni fornite o ancora da fornire da parte delle autorità lussemburghesi non ha ancora permesso questa verifica che si deve raggiungere nell'ambito della partnership; che una verifica definitiva del rispetto del principio dell'addizionalità è indispensabile per l'ottenimento del contributo del FEAOG alle misure facenti oggetto della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nei Paesi Bassi per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono:

- sementi,
- patate,
- fiori e piante,
- altri prodotti vegetali,
- ortofrutta,
- prodotti biologici,
- carne,
- prodotti lattiero-caseari,
- uova e pollame.

Articolo 3

Il contributo massimo del FEAOG da concedere nel quadro di tale documento unico ammonta a 39 206 642 ECU.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione ⁽²⁾.

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG è la seguente:

<i>in ECU (prezzi 1994)</i>	
1994	6 534 440
1995	6 534 440
1996	6 534 441
1997	6 534 440
1998	6 534 440
1999	6 534 441
Totale	39 206 642

Articolo 5

L'impegno di bilancio per la prima quota ammonta a 6 534 440 ECU.

Gli impegni per le quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione allegato, che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1994

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel Regno Unito, escluse le regioni obiettivo n. 1 di Merseyside, Highlands e Isole e Irlanda del Nord, nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/836/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che il 29 aprile 1994 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione previsto dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90, il quale è stato completato da informazioni complementari trasmesse il 5 luglio, 19 agosto, 26 settembre, 27 settembre, 19 ottobre ed il 21 ottobre 1994; che tale documento comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste dall'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e contiene le informazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽³⁾;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della compartecipazione definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento

dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 402/94⁽⁷⁾, prevede che nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annua siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2730/94 del Consiglio⁽⁹⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari, comportano un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che, nell'applicazione del documento unico di programmazione, lo Stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicolici in vigore, in applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.

considerando che il Regno Unito ha fornito assicurazione che non accetterà alcun aumento nelle capacità per nessun progetto ammissibile al finanziamento nell'ambito del regolamento (CEE) n. 866/90; che in queste circostanze il documento unico di programmazione può essere approvato in questa fase, benché, come condizione per l'ulteriore partecipazione finanziaria della Comunità, devono ancora essere fornite alla Commissione entro breve tempo informazioni complementari sulla capacità richiesta in conformità con il regolamento (CE) n. 860/94.

Se tali informazioni non saranno disponibili entro breve tempo la Commissione dovrà riconsiderare l'approvazione prevista nella presente decisione.

considerando che al fine di assicurare la chiarezza sull'insieme delle condizioni che regolano l'attuazione del regolamento (CEE) n. 866/90 in Regno Unito, lo Stato membro sottoporrà alla Commissione entro il 15 febbraio 1995 una versione codificata del documento unico di programmazione così come risulta dall'accordo ottenuto nel quadro della partnership concretizzato nel documento allegato alla presente decisione⁽¹⁾; che tale versione codificata deve contenere tutte le indicazioni richieste conformemente all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 ed agli articoli 8, 9, 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie adeguate a permettere la verifica del rispetto del principio dell'addizionalità; che tale verifica si deve effettuare per l'insieme delle misure concernenti l'obiettivo n. 5 a) per ciascuno Stato membro interessato; che l'analisi delle informazioni fornite o ancora da fornire da parte delle autorità del Regno Unito non ha ancora permesso questa verifica che si deve raggiungere nell'ambito della partnership; che una verifica definitiva del rispetto del principio dell'addizionalità è indispensabile per l'ottenimento del contributo del FEAOG alle misure facenti oggetto della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercia-

⁽¹⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

lizzazione dei prodotti agricoli nel Regno Unito, escluse le regioni dell'obiettivo n. 1 di Merseyside, Highlands e Isole e Irlanda del Nord per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono:

- carne,
- latte e prodotti lattiero-caseari,
- uova e pollame,
- cereali,
- oleaginose,
- patate,
- ortofrutta,
- fiori e piante,
- altri prodotti vegetali,
- sementi.

Articolo 3

Il contributo massimo del FEAOG da concedere nel quadro di tale documento unico ammonta a 226 487 000 ECU.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione⁽²⁾.

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG è la seguente:

<i>in ECU (prezzi 1994)</i>	
1994	38 594 000
1995	39 252 000
1996	35 483 000
1997	36 395 000
1998	37 729 000
1999	39 034 000
Totale	226 487 000

Articolo 5

L'impegno di bilancio per la prima quota ammonta a 38 594 000 ECU.

⁽²⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Gli impegni per le quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione allegato, che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1994

che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio e le norme in materia di bollatura dei prodotti che ne provengono

(94/837/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando che i centri di riconfezionamento, oltreché effettuare operazioni quali il raggruppamento e/o il riconfezionamento, possono procedere a manipolazioni quali il sezionamento o la tranciatura di prodotti a base di carne; che ciò può implicare la manipolazione di prodotti sprovvisti della protezione rappresentata dai materiali di confezionamento o di imballaggio;

considerando che è opportuno definire le condizioni igieniche da rispettare nel corso di tali operazioni;

considerando che occorre altresì stabilire le norme di bollatura sanitaria dei prodotti provenienti dai centri di riconfezionamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I centri di riconfezionamento che procedono unicamente al raggruppamento dei prodotti, esclusa qualsiasi operazione di deconfezionamento, devono attenersi alle condizioni stabilite in proposito nell'allegato B, capitolo VII, punto 1, della direttiva 77/99/CEE.

2. I centri di riconfezionamento che procedono ad operazioni di deconfezionamento e di riconfezionamento devono attenersi alle condizioni stabilite in proposito

nell'allegato A, capitoli I e II, della direttiva 77/99/CEE, nonché alle condizioni stabilite nell'allegato B, capitolo I, punto 1, lettere a), b), d), e) ed f), e punto 2, lettere a), c), i) e j), della stessa direttiva.

Articolo 2

1. I prodotti provenienti dai centri di riconfezionamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono conservare il bollo sanitario apposto dallo stabilimento di produzione d'origine.

I prodotti provenienti dai centri di riconfezionamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono essere sottoposti a bollatura sanitaria conformemente alle disposizioni dell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE. Il bollo sanitario viene rilasciato ai centri di riconfezionamento dall'autorità competente.

In caso di raggruppamento di prodotti di provenienza diversa, il centro di riconfezionamento deve apporre il bollo sanitario sull'ultimo imballaggio in cui esso ha sistemato i prodotti.

2. I centri di riconfezionamento devono istituire un sistema di registrazione speciale, in modo che a partire da un prodotto riconfezionato l'autorità competente possa risalire allo stabilimento di produzione d'origine.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Spagna (ad eccezione di Andalusia, Asturia, Canarie, Cantabria, Castiglia e León, Castiglia La Mancia, Extremadura, Galizia, Murcia, Comunità Valenciana, Ceuta e Melilla), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/838/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio⁽³⁾, l'azione comune è stata estesa ai prodotti silvicoli;

considerando che il 28 aprile 1994 il governo spagnolo ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione previsto dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90, il quale è stato completato da informazioni complementari trasmesse il 31 maggio, il 27 luglio, il 5 agosto e il 28 ottobre; che tale documento comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste dall'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e contiene le informazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽⁴⁾;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della compartecipazione definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento

dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 402/94⁽⁸⁾, prevede che nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annua siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2730/94 del Consiglio⁽¹⁰⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari, comportano un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che, nell'applicazione del documento unico di programmazione, lo Stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.⁽⁸⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 9.⁽⁹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.

considerando che al fine di assicurare la chiarezza sull'insieme delle condizioni che regolano l'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 in Spagna, lo Stato membro sottoporrà alla Commissione entro il 15 febbraio 1995 una versione codificata del documento unico di programmazione così come risulta dall'accordo ottenuto nel quadro della partnership concretizzato nel documento allegato alla presente decisione⁽¹⁾; che tale versione codificata deve contenere tutte le indicazioni richieste conformemente all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 ed agli articoli 8, 9, 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie adeguate a permettere la verifica del rispetto del principio dell'addizionalità; che tale verifica si deve effettuare per l'insieme delle misure concernenti l'obiettivo n. 5 a) per ciascuno Stato membro interessato; che l'analisi delle informazioni fornite o ancora da fornire da parte delle autorità spagnole non ha ancora permesso questa verifica che si deve raggiungere nell'ambito della partnership; che una verifica definitiva del rispetto del principio dell'addizionalità è indispensabile per l'ottenimento del contributo del FEAOG alle misure facenti oggetto della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Spagna (ad eccezione di Andalusia, Asturia, Canarie, Cantabria, Castiglia e León, Castiglia La Mancia, Extremadura, Galizia, Murcia, Comunità Valenciana, Ceuta e Melilla) per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono:

- prodotti silvicoli,
- carne,
- latte e prodotti lattiero-caseari,
- uova e pollame,
- animali, diversi,
- cereali,
- oleaginose,
- vini ed alcool,
- ortofrutta,

- fiori e piante,
- sementi,
- patate.

Articolo 3

Il contributo massimo del FEAOG da concedere nel quadro di tale documento unico ammonta a 119 000 000 di ecu.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione⁽²⁾.

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG è la seguente:

<i>in ecu (prezzi 1994)</i>	
1994	24 506 000
1995	23 231 000
1996	21 325 000
1997	16 763 000
1998	16 956 000
1999	16 219 000
Totale	119 000 000

Articolo 5

L'impegno di bilancio per la prima quota ammonta a 24 506 000 ECU.

Gli impegni per le quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione allegato, che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

che modifica la decisione 91/449/CEE che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/839/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di carni fresche o prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 21 bis e 22,

considerando che la decisione 91/449/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/847/CE ⁽⁴⁾, definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi;

considerando che per oltre un anno non si sono verificati focolai di afta epizootica, né sono state effettuate vaccinazioni contro detta malattia nelle regioni indenni della Namibia e della Repubblica sudafricana; che tuttavia tale vaccinazione è effettuata in altre zone del paese; che sono autorizzate le importazioni dalla Namibia e dalla Repubblica sudafricana di prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico;

considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono essere importate dai paesi terzi dipendono dalla situazione sanitaria del paese di fabbricazione; che è possibile autorizzare le importazioni dalle regioni indenni di taluni prodotti a base di carne sottoposti ad un accettabile processo di stagionatura nella marinatura e quindi nell'essiccazione;

considerando che viene stabilito un nuovo regime di certificazione ed è pertanto opportuno prevedere un certo lasso di tempo prima della sua attuazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 91/449/CEE è così modificata:

- 1) alla fine dell'articolo 1, paragrafo 2, prima della frase « Tale certificato deve scortare la partita », viene aggiunta la seguente: « Gli Stati membri autorizzano altresì l'importazione dai paesi terzi elencati nella parte II dell'allegato F dei prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento consistente nella stagionatura, nella marinatura e quindi nell'essiccazione, cosicché il prodotto finale raggiunga un valore aw (attività dell'acqua) non superiore a 0,93 ed un valore pH non superiore a 6. »;
- 2) l'allegato alla presente decisione viene incluso come allegato F.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile dal 1° febbraio 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 29.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

« ALLEGATO F

PARTE I

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i prodotti a base di carne secca (biltong) che sono stati sottoposti ad un trattamento consistente nella stagionatura, nella marinatura e quindi nell'essiccazione, destinati all'esportazione nella Comunità europea

Numero di riferimento del certificato :

Paese di destinazione :
(nome dello Stato membro della CE)

Numero di riferimento del certificato sanitario :

Paese esportatore :
(cfr. elenco parte II dell'allegato F della decisione 91/449/CEE della Commissione)

Ministero :

Servizio :

I. Identificazione dei prodotti a base di carne

Natura dei prodotti :

Natura dei pezzi :

Numero dei pezzi o degli imballaggi :

Temperatura prescritta per il magazzinaggio e il trasporto :

Durata di conservazione :

Peso netto :

II. Origine dei prodotti a base di carne

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) da cui proviene la carne fresca :

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) autorizzato(i) :

.....

.....

III. Destinazione dei prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne sono spediti da :
(luogo di spedizione)

a :
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto ⁽¹⁾ :

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

.....

⁽¹⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.


IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto veterinario ufficiale, certifica che

- 1) i prodotti a base di carne sopraindicati :
 - a) sono stati elaborati utilizzando carni fresche che soddisfano alle esigenze di polizia sanitaria di cui agli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 72/462/CE del Consiglio e che sono conformi a quanto prescritto dalla decisione .../.../CE della Commissione ⁽¹⁾;
 - b) sono stati sottoposti ad un trattamento per raggiungere :
 - un valore aw non superiore a 0,93,
 - un valore pH non superiore a 6 ;
- 2) dopo il trattamento sono state prese tutte le precauzioni atte ad impedire una ricontaminazione.

Fatto a , il

(località) (data)



.....
 (firma del veterinario ufficiale)⁽²⁾
 (cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni del firmatario)

PARTE II

Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria parte I dell'allegato F

Namibia
 Repubblica sudafricana »

⁽¹⁾ Indicare la vigente decisione di polizia sanitaria applicabile alle carni fresche per il paese d'origine di cui trattasi.
⁽²⁾ Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1994****che modifica la decisione 94/200/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Ecuador**

(94/840/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,considerando che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti dell'Ecuador per l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 94/200/CE della Commissione (²); che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente nell'Ecuador trasmetta un nuovo elenco;

considerando che le competenti autorità nell'Ecuador hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti 4 stabilimenti, nel quale sono state modificate le informazioni di 8 stabilimenti;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti riconosciuti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione (³),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato B della decisione 94/200/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 93 del 12. 4. 1994, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70.

ALLEGATO

« ALLEGATO B

Elenco degli stabilimenti

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Province
4	Copesa	Guayaquil	Guayas
6	Ecuamar	Salinas	Guayas
9	Ideal	Manta	Manabi
11	Induval	Santa Rosa	Guayas
12	Inpeca	Santa Elena	Guayas
13	Ipesa	Guayaquil	Guayas
14	La Portuguesa	Salinas	Guayas
15	Neptuno	Manta	Manabi
18	Pespaca	Manta	Manabi
19	Pesq. Manabi	Guayaquil	Guayas
20	Pesq. Polar	Jipijapa	Manabi
24	Santa Priscila	Guayaquil	Guayas
25	Seafman	Manta	Manabi
27	Camaronera	Guayaquil	Guayas
29	Conservas Isabel	Manta	Manabi
31	Empaca	Salinas	Guayas
32	Empagram	Guayaquil	Guayas
34	Enaca	Guayaquil	Guayas
35	Enl. Ec. de Alimentos	Manta	Manabi
36	Epromar	Salinas	Guayas
37	Esca	Guayaquil	Guayas
38	Exporklore SA	Guayaquil	Guayas
42	Frimar	Guayaquil	Guayas
44	Ind. Pesq. Jambeli	Guayaquil	Guayas
45	Inepaca	Manta	Manabi
46	Inexpac	Guayaquil	Guayas
47	La Corona	Salinas	Guayas
48	Lanco	Arenillas	El Oro
49	Marfrut	Guayaquil	Guayas
50	Mitad del Mundo	Sanborondón	Guayas
51	Nirsa	Guayaquil	Guayas
52	Progalca	Guayaquil	Guayas
54	Promasa	Manta	Manabi
56	Songa	Guayaquil	Guayas
57	ABC	Guayaquil	Guayas
61	Granma	Guayaquil	Guayas
62	Incopes	Guayaquil	Guayas
64	Inpesca	Guayaquil	Guayas
65	Ipecasa	Guayaquil	Guayas
66	Lubar	Manta	Manabi
67	Marecuador	Machala	El Oro
80	Cachugran	Durán	Guayas
81	Demarco	Santa Elena	Guayas
84	Pesq. Fernández	Guayaquil	Guayas
89	Langolf	Durán	Guayas
90	Pesca Ecuatoriana	Mania	Manabi
93	Camarsa Int.	Santa Rosa	El Oro
96	Cosace	Manta	Manabi
98	Crimasa	Durán	Guayas
99	Ersa	Guayaquil	Guayas
100	Fribalao	Durán	Guayas
101	Fricmares	Guayaquil	Guayas

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Province
107	Proculmar	Guayaquil	Guayas
110	Acuaespecies	Guayaquil	Guayas
111	Consemar	Esmeraldas	Esmeraldas
116	Estar	Durán	Guayas
118	Exp. Marest	Machala	El Oro
119	Fracusa	Guayaquil	Guayas
122	Mar Grande	Tosagua	Manabi
123	Marines	Durán	Guayas
126	Promariscos	Durán	Guayas
128	Telson y Rostrum	Bahía	Manabi
129	Apolinar Pesca Seca	Balzar	Guayas
131	Egbasa	Sucre	Manabi
132	Emp. Bacam	Sucre	Manabi
133	Emp. Somar	Guayaquil	Guayas
135	Mariscadora Capex	Guayaquil	Guayas
136	Pesq. Bravito	Machala	El Oro
137	Pesq. Sumpa		
140	Calvi	Guayaquil	Guayas
141	Chupamar	Guayaquil	Guayas
143	Expalsa	Durán	Guayas
144	Frumaco	Guayaquil	Guayas
145	Frutrosa	Guayaquil	Guayas
147	Grancomar	Guayaquil	Guayas
148	Marcosta	Guayaquil	Guayas
150	Pelasa	Guayaquil	Guayas
151	Pesq. del Carmen	Guayaquil	Guayas
157	Aquamundo		Guayas
158	Bajespec	Guayaquil	Guayas
165	Emp. Champmar	Guayaquil	Guayas
166	Extamarsa	Machala	El Oro
167	Fricomsa	Guayaquil	Guayas
170	Langua	Guayaquil	Guayas
171	Marcusa	Durán	Guayas
173	Orvipesa	Guayaquil	Guayas
179	Ultraespec	Manta	Manabi
184	Aquafinca	Santa Isabil	Azuay
189	Camaguay	Guayaquil	Guayas
193	Caprosa	Guayaquil	Guayas
196	Dibsa	Guayaquil	Guayas
197	Docapes	Santa Elena	Guayas
198	Ecuacrus	Guayaquil	Guayas
200	Ecuamaron	Guayaquil	Guayas
202	Entrepiscinas	Santa Elena	Guayas
203	Frigocojisa	Sucre	Manabi
207	Inducam	Guayas	Guayaquil
210	Jocristy Mar	Guayaquil	Guayas
218	Macromar	Eloy Alfaro	Guayas
230	Togen	Machala	El Oro
232	Almarsa	Guayaquil	Guayas
235	Camasan	Eloy Alfaro	Guayas
238	Coitrin	Santa Elena	Guayas
243	Emyaco	Salinas	Guayas
245	Gama Marina	Guayaquil	Guayas
249	Langosmar	Guayaquil	Guayas
250	Manapez	Manta	Manabi
252	Mardecoral	Guayaquil	Guayas
253	Mardex	Manta	Manabi

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Province
254	Marsanjósé	Chone	Manabi
255	Mera Julieta	Manta	Manabi
256	Naranjo Onassis	Machala	El Oro
258	Oceanpac	Guayaquil	Guayas
263	Pimaca	Naranjal	Guayas
267	Promarosa	Salinas	Guayas
268	Raymondi Germania	Guayaquil	Guayas
275	Cam. y Pesq. Acuario	Guayaquil	Guayas
276	Casierra	Machala	El Oro
284	Crevette	Manta	Manabi
285	Encopac	Guayaquil	Guayas
286	Enderica Luis	Guayaquil	Guayas
288	Fincacua	Guayaquil	Guayas
291	Jara Luis		
292	Marnad	Esmeraldas	Esmeraldas
294	Lanpave	Guayaquil	Guayas
295	Mabiosa	Guayaquil	Guayas
298	Maramoro	Guayaquil	Guayas
299	Marisec	Guayaquil	Guayas
301	Mirakles	Guayaquil	Guayas
303	Oro Mariscos	Guayaquil	Guayas
304	Paexport	Guayaquil	Guayas
307	Probiosa	Guayaquil	Guayas
310	Sharking	Guayaquil	Guayas
319	Cam. Santanamar		
325	Gambas del Pacifico	Guayaquil	Guayas
328	Lancoral		
329	Lang. Camarones Usti	Guayaquil	Guayas
331	Marderey		
333	Ochoa Beatriz	Manta	Manabi
336	Polinec	Guayaquil	Guayas
337	Pranaluna	Guayaquil	Guayas
339	Trintade	Machala	El Oro
340	Yifar Express	Guayaquil	Guayas
341	Aquatech		
346	Ecuatoriana de Mariscos		
	Emarsa SA	Guayaquil	Guayas
347	Fortumar	Guayaquil	Guayas
349	Franco Diego	Manta	Manabi
350	Game Eduardo	Manta	Manabi
351	Guirao Rafael	Playas	Guayas
353	Jaibazul	Bahía	Manabi
354	Maguilar	Guayaquil	Guayas
360	Rongasa		
363	Aguilar Nelio	Durán	Guayas
366	Camaronera Rey		
370	Ecuexport		
372	Empesec		
373	Encalada Luis	Santa Elena	Guayas
376	GTM		
382	Pesycam		Guayas
384	Pinvelar		
387	Primebrand		
388	Promarpasa		
389	Prosedeca	Portoviejo	Manabi
390	Raymundi Jorge		
391	Romaporsa		Guayas

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Province
393	Sopesca (Ginecorp)		
394	Transmarina	Manta	Manabi
395	Zelesa	Esmeraldas	Esmeraldas
399	Chitoa SA	Quito	Pichincha
402	Corvapar		
404	Grumodus		
408	Manselcorp		
409	Maricultura	Sucre	Manabi
410	Martucci	Guayaquil	Guayas
412	Oceanexa	Machala	El Oro
413	Oxiteca		
418	Alimentos Marítimos Congelados SA (Amar- con)	Manta	Manabi
425	Alimentos Marítimos Ecuatorianos SA (Almare)	Monte Cristi	Manabi

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1994****concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia)**

(94/841/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,considerando che, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio ⁽³⁾, il Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire di Parigi è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari;considerando che, conformemente alla decisione 94/94/CE della Commissione ⁽⁴⁾, un aiuto finanziario è già stato erogato al laboratorio di riferimento e che è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e detto laboratorio per un periodo di un anno; che è opportuno prorogare il contratto e prevedere un aiuto finanziario complementare per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nell'allegato D, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento, Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, di cui

all'allegato D, capitolo I della direttiva 92/46/CE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 94/94/CE è prorogato di un anno.

2. Il direttore generale della direzione generale Agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.

3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 94/94/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 65.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven, Paesi Bassi)

(94/842/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,considerando che, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE del Consiglio⁽³⁾, il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene di Bilthoven, Paesi Bassi, è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella;considerando che, conformemente alla decisione 94/93/CE della Commissione⁽⁴⁾, un aiuto finanziario della Comunità europea è già stato erogato al laboratorio di riferimento e che è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e detto laboratorio per un periodo di un anno; che è opportuno prorogare il contratto e prevedere un aiuto finanziario complementare per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nell'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhy-

giene, di cui all'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 94/93/CEE è prorogato di un anno.
2. Il direttore generale della direzione generale Agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 94/93/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 64.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, precedentemente denominato Bundesgesundheitsamt, Berlino, Germania)

(94/843/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,considerando che, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE del Consiglio⁽³⁾, il Bundesgesundheitsamt, recentemente denominato Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi;considerando che, conformemente alla decisione 94/91/CE della Commissione⁽⁴⁾, un aiuto finanziario della Comunità è già stato erogato al laboratorio di riferimento e che è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e detto laboratorio per un periodo di un anno; che è opportuno prorogare il contratto e prevedere un aiuto finanziario complementare per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nell'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento Bundesgesundheitsamt, recentemente denominato

Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, di cui alla direttiva 92/117/CEE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 94/91/CE è prorogato di un anno.
2. Il direttore generale della direzione generale Agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 94/91/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 62.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

relativa a programmi comuni specifici riguardanti i regimi preferenziali, il controllo dei contenitori, la trasformazione in dogana e il deposito doganale, in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaues)

(94/844/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaues) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, lettera c) della decisione 91/341/CEE, la Commissione è tenuta ad elaborare programmi comuni di formazione per i dipendenti delle dogane;

considerando che questi programmi comuni sono indispensabili per raggiungere gli scopi del programma Matthaues, segnatamente quello dell'uniforme applicazione del diritto comunitario alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che questi programmi comuni sono resi necessari dalla diversità degli insegnamenti attualmente impartiti nelle scuole degli Stati membri;

considerando che un programma comune di formazione destinato ai dipendenti delle dogane in fase di formazione iniziale è già stato adottato con decisione 92/39/CEE della Commissione ⁽²⁾;

considerando che programmi comuni specifici di approfondimento e di specializzazione adottati nelle scuole doganali parallelamente al programma comune iniziale contribuiranno ad una formazione doganale identica in tutta la Comunità;

considerando che questi programmi comuni specifici saranno destinati a dipendenti delle dogane già in possesso di un'esperienza professionale;

considerando che tre programmi comuni specifici, relativi ai regimi del perfezionamento attivo, dell'ammissione temporanea e del transito, sono già stati adottati dalla Commissione ai sensi della decisione 93/15/CEE ⁽³⁾;

considerando che altri quattro programmi specifici comuni relativi ai regimi preferenziali, al controllo dei

contenitori, alla trasformazione in dogana e al deposito doganale, si rendono necessari;

considerando che questa necessità risulta, da un lato, per i regimi preferenziali, la trasformazione in dogana e il deposito doganale, dall'importanza economica di questi regimi e, dall'altro, per il controllo dei contenitori, dalla priorità della lotta contro la frode;

considerando che l'insegnamento di questi programmi sarà di grande utilità ai fini di un'applicazione uniforme della regolamentazione doganale in seno alla Comunità e assicurerà un efficace funzionamento del mercato interno;

considerando che i dipendenti delle dogane cui saranno destinati tali programmi comuni specifici dovranno avere un'esperienza professionale che consenta loro di trarne pienamente profitto, assicurando così in futuro una migliore applicazione del diritto doganale comunitario e una maggiore efficacia nel campo della lotta contro la frode;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato Matthaues,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presso le scuole doganali degli Stati membri sono istituiti due programmi comuni specifici, denominati in prosieguo « programmi specifici », destinati ai dipendenti delle dogane e il cui contenuto è indicato rispettivamente negli allegati I, II, III e IV.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione si intende per:

1. « scuola doganale »: qualsiasi istituto in cui venga impartito ai dipendenti delle dogane un insegnamento relativo alla loro formazione professionale;
2. « dipendenti in possesso di un'esperienza professionale pregressa »: i dipendenti che hanno già ricevuto una formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 2 della decisione 92/39/CEE o, in subordine, i dipendenti che possiedono conoscenze generali in materia doganale sufficienti per approfondire gli argomenti dei programmi specifici.

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 23. 1. 1992, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1993, pag. 19.

Articolo 3

I programmi specifici sono destinati ai dipendenti delle dogane incaricati dell'esecuzione del diritto comunitario oggetto di tali programmi o della lotta contro la frode nel settore dei contenitori, e in possesso di un'esperienza professionale pregressa, indipendentemente dal luogo in cui esercitano le loro mansioni.

Articolo 4

L'insegnamento dei programmi specifici va impartito in un arco di tempo che consenta ai dipendenti di essere pienamente idonei alla futura applicazione dei regimi interessati e del controllo dei contenitori.

Articolo 5

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni e le modalità de esecuzione adottate per l'attuazione dei programmi specifici.

Articolo 6

I programmi specifici non ostano all'adozione di programmi complementari nazionali nelle scuole doganali.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1995.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Programma specifico : sistemi preferenziali (origine delle merci)****1. GENERALITÀ**

Il regime preferenziale della normativa doganale; condizioni qualificanti per la determinazione del corretto valore in dogana.

2. REGIMI PREFERENZIALI DELLA COMUNITÀ NEI CONFRONTI DI STATI TERZI O COMUNITÀ DI STATI**2.1. Panoramica sui principali sistemi preferenziali e loro presupposti giuridici, così come sono previsti negli accordi o atti autonomi della Comunità :**

CEE/Paesi dell'Europa centrale e orientale ; CEE/Turchia ; CEE/EFTA (EEE) ; Paesi del Mediterraneo ; PTOM ; CEE/Paesi ACP ; SPG.

2.2. Campo d'applicazione del regime preferenziale sollecitato rispetto ai prodotti.

Condizioni per la concessione delle preferenze nel quadro dei diversi sistemi preferenziali.

Criteri che possono essere utilizzati per l'applicazione di un regime preferenziale : origine e libera pratica (Turchia).

Carattere della merce in libera pratica e carattere della merce originaria : differenziazione e implicazione dal punto di vista dei criteri per la concessione della preferenza.

3. DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI**3.1. Presupposti giuridici per la determinazione dell'origine delle merci ammissibili al regime delle preferenze [protocolli sull'origine dei sistemi preferenziali convenzionali ; codice doganale comunitario (articolo 27) e le sue disposizioni d'applicazione (articoli 66 e seguenti)].**

Differenziamento dal codice doganale comunitario (articoli da 22 a 26) e dalle sue disposizioni d'applicazione riguardo all'origine CEE ; campo d'applicazione di questi testi (legislazione applicabile al commercio esterno) ; riconoscimento del carattere originario in virtù del codice doganale comunitario (articoli da 22 a 26) e delle sue disposizioni d'applicazione (articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario e da 35 a 65 delle disposizioni d'applicazione) ; regole particolari prioritarie di riconoscimento del carattere originario nei regimi preferenziali.

3.2. Criteri per la determinazione dell'origine ai sensi delle norme sull'origine preferenziale [protocolli sull'origine ; codice doganale comunitario (articolo 27, lettera b) e le sue disposizioni d'applicazione (articoli 66 e seguenti)].**3.2.1. Principio della territorialità delle operazioni di conseguimento dei prodotti originari.****3.2.2. Merci totalmente ottenute in un paese beneficiario di preferenze.****3.2.3. Merci sufficientemente lavorate o trasformate in un paese beneficiario di preferenze (cambiamenti di voce tariffaria, norme sugli elenchi, per esempio percentuali di valore, realizzazione di una lavorazione specifica, manipolazioni minime).****3.2.4. Regola del cumulo.****4. TRASPORTO DIRETTO****5. REGOLA DEL NO-DRAWBACK (CEE-TURCHIA, EFTA, ISRAELE, ISOLE FEROE)****6. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE****6.1. Documenti ufficiali giustificativi previsti dai vari sistemi preferenziali (EUR 1, EUR 2, RO, Modulo A, Formulario APR, dichiarazioni su fattura). Semplificazioni per « esportatori autorizzati ». Casi particolari relativi ai bagagli dei viaggiatori e alle piccole spedizioni.****6.2. Rilascio dei certificati di prova dell'origine preferenziale.****6.2.1. Uffici competenti.****6.2.2. Riconoscimento delle pre-autenticazioni [dichiarazione dello speditore INF 4, regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio (1)].**

(1) GU n. L 339 del 5. 12. 1983, pag. 19.

- 6.2.3. Rilascio a posteriori.
 - 6.2.4. Duplicata.
 - 6.2.5. Sostituzione dei certificati.
 - 6.3. Presentazione e riconoscimento di documenti giustificativi dell'origine preferenziale.
 - 6.3.1. Controllo delle prove esibite (termini per la presentazione, vincoli, mutua assistenza, richieste di verifiche a posteriori).
 - 6.3.2. Presentazione a posteriori di documenti giustificativi.
-

*ALLEGATO II***Programma specifico : controllo dei contenitori**

1. CENNI GENERALI
 - 1.1. Antefatti.
 - 1.2. Convenzione del 1972 relativa ai contenitori.
 - 1.3. Terminologia tecnica e costruzione dei contenitori.
 - 1.4. Tipi di contenitori.
 - 1.5. Codificazione, identificazione e marcatura.
 - 1.6. Ammissione temporanea relativa ai contenitori (vedi programma specifico comune relativo all'ammissione temporanea adottato dalla decisione 93/15/CEE della Commissione).
 - 1.7. Trasporto di contenitori e procedure semplificate alla partenza e all'arrivo.
2. VERIFICA SU DOCUMENTI
 - 2.1. Esame delle polizze di carico e delle note di carico.
 - 2.2. Esame di dichiarazioni in dogana, fatture, distinte di carico, documenti di trasporto, ecc.
3. L'UTILIZZO FRAUDOLENTO DEI CONTENITORI
 - 3.1. Costo e contingenze tecniche del controllo fisico.
 - 3.2. Rischi maggiori di frode :
 - false dichiarazioni del valore (costo del trasporto, assicurazione, ecc.)
 - false dichiarazioni della quantità (peso, diverse ripercussioni, ecc.)
 - il carico clandestino (in particolar modo la droga).
 - 3.3. Procedimenti delle frodi in materia di carico clandestino.
4. LOTTA CONTRO LE FRODI (droga compresa)
 - 4.1. Esame amministrativo.
 - 4.1.1. Esame preliminare dei documenti d'origine, delle note di carico e delle polizze di carico, fatture.
 - 4.1.2. Esame del trasporto :
 - studio del percorso
 - i proprietari, gli intermediari.
 - 4.1.3. La metodologia degli obiettivi.
 - 4.1.4. Lotta contro la frode e collaborazione internazionale :
 - SCENT
 - gli organismi nazionali e internazionali (Gendarmerie, Interpol, Zollkriminalamt, ecc.)
 - messaggi nel quadro della reciproca assistenza a livello della Comunità europea.
 - 4.2. La verifica fisica.
 - 4.2.1. Esame fisico.
 - 4.2.1.1. Esame interno ed esterno dei contenitori e controllo dettagliato delle merci.
 - 4.2.1.2. Verifica alla partenza.
 - 4.2.1.3. Verifica all'arrivo.
 - 4.2.1.4. Rinvio della verifica.
 - 4.2.1.5. Verifica complementare.
 - 4.2.1.6. Spese in caso di verifica fisica.
 - 4.2.1.7. Misure di sicurezza da adottare.
 - 4.2.2. La ricerca del carico clandestino.
 - 4.2.2.1. Esame dei contenitori in un luogo adeguato.
 - 4.2.2.2. Misure di sicurezza da adottare.

- 4.2.2.3. Identificazione dei contenitori.
 - 4.2.2.4. Controllo esterno. Massima attenzione per le pratiche fraudolente riguardanti le modifiche dei contenitori (nascondigli praticati, piombature, ecc.).
 - 4.2.2.5. Controllo interno.
 - 4.2.2.6. Controllo del carico.
 - 4.2.2.7. Lavoro di gruppo.
-

*ALLEGATO III***Programma specifico : trasformazione sotto controllo doganale**

1. BASI GIURIDICHE E DEFINIZIONI
 2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL REGIME
 - 2.1. Casi in cui può essere utilizzato il regime della trasformazione sotto controllo doganale (vedi codice doganale comunitario, articolo 131).
 - 2.2. Condizioni di autorizzazione (economiche e altre). (Vedi codice doganale comunitario, articolo 133).
 - 2.3. Rilascio di un'autorizzazione e termine entro il quale ai prodotti trasformati deve essere attribuita una destinazione doganale.
 3. FORMALITÀ DOGANALI
 - 3.1. Vincolo della merce al regime :
 - dichiarazione
 - costituzione di una garanzia.
 - 3.2. Appuramento del regime :
 - destinazioni autorizzate
 - immissione in libera pratica e immissione in consumo.
 - 3.3. Base di tassazione (articolo 135 del codice doganale), applicazione delle norme doganali (articolo 136 del codice doganale), non applicazione delle misure di politica commerciale (articolo 130 del codice doganale).
 4. CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL REGIME (solo trasformazione, *non* immissione in libera pratica)
 - 4.1. Verifica fisica delle merci e controllo documentario.
 - 4.2. Scambi d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri.
-

ALLEGATO IV**Programma specifico : deposito doganale****INTRODUZIONE**

Definizione

1. DEPOSITO DOGANALE

1.1. Disposizioni generali — Presentazione — Distinzione tra luogo e regime.

1.1.1. Riferimenti : codice doganale comunitario, articoli da 98 a 113 ; disposizioni d'applicazione, articoli da 503 a 548.

1.1.2. Principi :

— funzione del magazzinaggio — distinzione dal deposito temporaneo

— durata di deposito illimitata

— ammissibilità di tutte le merci terze (salvo esclusioni conesse a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di moralità).

1.1.3. Operatori :

— depositario

— depositante.

1.2. Tipi di deposito.

1.2.1. Deposito pubblico : A - B - F.

1.2.2. Deposito privato : C - D - E.

1.3. Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione a gestire un deposito.

1.3.1. Immagazzinamento delle merci, economicamente giustificabile.

1.3.2. Condizioni personali.

1.3.3. Autorizzazione dei depositi (salvo per il tipo E).

1.3.4. Rilascio dell'autorizzazione.

1.3.5. Costituzione di garanzie contabili.

1.3.6. Tenuta della contabilità di magazzino.

2. APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEPOSITO DOGANALE NEI CONFRONTI DELLE MERCI NON COMUNITARIE

2.1. Formalità relative al vincolo e all'appuramento delle merci.

2.1.1. Vincolo al regime del deposito doganale :

— procedura normale

— procedura semplificata

— dichiarazione doganale incompleta

— dichiarazione semplificata

— iscrizione nelle scritture contabili.

2.1.2. Appuramento :

— disposizioni doganali per l'appuramento

— procedura

— procedura normale

— procedura semplificata

— dichiarazione doganale incompleta

— dichiarazione semplificata

— iscrizione nelle scritture contabili.

2.2. Agevolazioni : condizioni di autorizzazione.

2.2.1. Magazzinaggio comune di merci con statuto doganale diverso.

2.2.2. Manipolazioni usuali.

2.2.3. Rimozione temporeanea.

2.2.4. Trasferimento in altri depositi senza interruzione del regime di deposito doganale.

3. UTILIZZAZIONE DEL DEPOSITO DOGANALE PER IL MAGAZZINAGGIO DI PRODOTTI AGRICOLI COMUNITARI
 - 3.1. Collocamento nel deposito.
 - 3.2. Contabilità di magazzino.
 - 3.3. Manipolazioni.
 - 3.4. Appuramento.
 - 3.5. Non accettazione o invalidamento delle dichiarazioni.

 4. UTILIZZAZIONE DEL DEPOSITO DOGANALE SENZA INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL REGIME DI DEPOSITO DOGANALE
 - 4.1. Merci non comunitarie che vengono importate per operazioni diverse dal magazzinaggio.
 - 4.2. Merci comunitarie non agricole.
 - 4.3. Merci agricole comunitarie destinate alla trasformazione.

 5. CONTROLLI
 - 5.1. Controllo della contabilità di magazzino :
 - controllo di concordanza
 - stato mensile.
 - 5.2. Controllo fisico delle merci e delle scorte.
 - 5.3. Controllo dell'applicazione del regime e delle agevolazioni accordate (vedi punto 2.2).
 - 5.4. Elaborazione di piani di verifica.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica ceca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/845/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14 e 16,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/723/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare il combinato disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) e dell'allegato I, capitolo 10,

considerando che la decisione 82/425/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/453/CEE ⁽⁶⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Cecoslovacchia;

considerando che a seguito della divisione di tale paese è necessario fissare le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dalla Repubblica ceca e abrogare la decisione suddetta;

considerando che, a seguito di una missione veterinaria della Comunità, la situazione sanitaria nella Repubblica ceca sostiene il confronto con quella degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni; che le autorità ceche hanno presentato un piano di lotta contro la peste suina classica nei

distretti di Benesov, Ceske Budejovice, Havlickuv Brod, Jihlava, Jindrichuv Hradec, Pelhrimov, Pisek, Tabor, Trebic e Zdar nad Sazavou;

considerando inoltre che le competenti autorità veterinarie della Repubblica ceca hanno confermato che il loro paese è indenne, da almeno dodici mesi, da peste bovina, afta epizootica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini ed encefalomielite infettiva dei suini (malattia di Teschen); che da almeno dodici mesi non è stata praticata la vaccinazione contro queste malattie e la peste suina classica; che focolai di peste suina classica si sono manifestati in alcune parti del paese e che è quindi opportuno autorizzare le importazioni di carni fresche della specie suina destinate al consumo umano soltanto se provengono dai distretti indenni da tale malattia e non compresi nella zona di controllo della peste suina classica;

considerando che diverse condizioni sanitarie devono essere stabilite per le carni non destinate al consumo umano, conformemente alle disposizioni della direttiva 92/118/CEE e della decisione 89/18/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1988, relativa all'importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano ⁽⁷⁾;

considerando che le competenti autorità veterinarie ceche si sono impegnate a notificare alla Commissione ed agli Stati membri mediante telecopiatore, telex o telegramma, entro 24 ore dalla conferma, l'insorgenza di ognuna delle malattie summenzionate o eventuali modifiche della politica di vaccinazione adottata contro tali malattie; che le autorità suddette si sono impegnate altresì a comunicare ogni sei mesi alla Commissione informazioni aggiornate sul piano di lotta contro la peste suina classica;

considerando che occorre adeguare le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria alla situazione zoonosanitaria del paese terzo in oggetto;

considerando che essendo adottato un nuovo regime di certificazione, è necessario prevedere un periodo di tempo per la sua applicazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 46.

⁽⁷⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle seguenti categorie di carni fresche dalla Repubblica ceca :

- a) carni fresche di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A ;
- b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B ;
- c) carni fresche di animali domestici della specie suina destinate al consumo umano, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato C.

2. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Repubblica ceca di carni suine fresche per fini diversi dal consumo umano. Essi provvedono affinché tali importazioni soddisfino le condizioni stabilite nella decisione 89/18/CEE e nella direttiva 92/118/CEE e posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare ciascuna partita, redatto in conformità dell'allegato D.

Dopo l'introduzione nella Comunità e durante il processo di fabbricazione, la materia prima viene sterilizzata in recipienti ermeticamente chiusi in modo da raggiungere

un valore F_0 minimo di 3. Il prodotto finito viene sottoposto a controllo veterinario al fine di accertare che il suddetto valore sia stato effettivamente raggiunto.

Articolo 2

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 3

La decisione 82/425/CEE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ⁽¹⁾ di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Nota per l'importatore : il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione :

Numero di riferimento del certificato di sanità ⁽²⁾ :

Paese esportatore : REPUBBLICA CECA

Ministero :

Servizio :

Riferimenti :

I. Identificazione delle carni

Carni di :

(specie animale)

Natura dei pezzi (tagli) :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio :

Peso netto :

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i) :

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : ..

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ dei magazzini frigoriferi riconosciuti :

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da :

(luogo di spedizione)

a :

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ⁽³⁾ :

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

⁽¹⁾ Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

⁽²⁾ Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

⁽³⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per la navi il nome e il numero di sigillo del contenitore.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche⁽¹⁾ di solipedi domestici destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Nota per l'importatore : il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione :

Numero di riferimento del certificato di sanità⁽²⁾ :

Paese esportatore : REPUBBLICA CECA

Ministero :

Servizio :

Riferimenti :

I. Identificazione delle carni

Carni di solipedi domestici :

Natura dei pezzi :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio :

Peso netto :

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i) :

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : ..

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario⁽²⁾ dei magazzini frigoriferi riconosciuti :

.....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da :

(luogo di spedizione)

a :

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto⁽³⁾ :

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome e indirizzo del destinatario :


.....

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.
(2) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome e il numero di sigillo del contenitore.

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte provengono da animali che hanno soggiornato nel territorio della Repubblica ceca per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a , il
(luogo) (data)



.....
(firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(nome, in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dallo stampato.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche di animali domestici della specie suina da utilizzare per il consumo umano e destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Nota per l'importatore : Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la merce fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione :

Numero di riferimento del certificato di sanità :

Paese esportatore : REPUBBLICA CECA ⁽¹⁾

Ministero :

Servizio :

Riferimenti :

I. Identificazione delle carni

Carni di animali domestici della specie suina

Natura dei pezzi :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio :

Peso netto :

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) :

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) :

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario dei magazzini frigoriferi riconosciuti :

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da :

(luogo di spedizione)

a :

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ⁽²⁾ :

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

⁽¹⁾ Esclusi i distretti di Benesov, Ceske Budejovice, Havlickuv Brod, Jihlava, Jindrichuv Hradec, Pelhrimov, Pisek, Tabor, Trebic e Zdar nad Sazavou;

⁽²⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome e il numero di sigillo del contenitore.


IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

- 1) La Repubblica ceca ⁽¹⁾ è indenne da almeno 12 mesi dalla peste suina classica, dall'afta epizootica, dalla peste suina africana, dalla malattia vescicolare dei suini e dalla encefalomielite infettiva dei suini e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie.
- 2) Le carni fresche sopra descritte derivano :
 - da animali che hanno soggiornato nel territorio ceco per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;
 - da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni ;
 - da animali che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
 - da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica ;
 - da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.
- 3) Le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a , il

(luogo) (data)



.....
(firma del veterinario ufficiale) ^(?)

.....
(nome, in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario)

⁽¹⁾ Esclusi i distretti di Benesov, Ceske Budejovice, Havlickuv Brod, Jihlava, Jindrichuv Hradec, Pelhrimov, Pisek, Tabor, Trebic e Zdar nad Sazavou ;

^(?) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dallo stampato.

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche di animali domestici della specie suina da utilizzare per fini diversi dal consumo umano quali previsti all'articolo 2 della decisione 94/845/CE della Commissione e destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Nota per l'importatore : il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione :

Numero di riferimento del certificato di sanità ⁽¹⁾ :

Paese esportatore : REPUBBLICA CECA

Ministero :

Servizio :

Riferimenti :

I. Identificazione delle carni

Carni di animali domestici della specie suina

Natura dei pezzi :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio :

Peso netto :

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i) ⁽¹⁾ :

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ⁽¹⁾ :

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ dei magazzini frigoriferi riconosciuti ⁽¹⁾ :

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da :

(luogo di spedizione)

a :

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ⁽²⁾ :

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

⁽¹⁾ Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dell'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE.


⁽²⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome e il numero di sigillo del contenitore.

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

- 1) Le carni fresche sopra descritte derivano :
 - da animali che hanno soggiornato nel territorio cecco per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;
 - da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni ;
 - da animali che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
 - da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica ;
 - da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.
- 2) Le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a , il
(luogo) (data)



.....
(firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(nome, in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dallo stampato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica slovacca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/846/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 14 e 16,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/723/CE⁽⁴⁾ della Commissione, in particolare il combinato disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) e dell'allegato I, capitolo 10,

considerando che a seguito della divisione della Cecoslovacchia la decisione 82/425/CEE della Commissione⁽⁵⁾ relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dalla Cecoslovacchia, è stata abrogata dalla decisione 94/845/CE⁽⁶⁾;

considerando che è necessario emanare dette disposizioni per l'importazione di carni fresche dalla Repubblica slovacca;

considerando che, a seguito di una missione veterinaria della Comunità, risulta che la situazione sanitaria nella Repubblica slovacca sostiene il confronto con quella degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni;

considerando inoltre che le competenti autorità veterinarie della Repubblica slovacca hanno confermato che il loro paese è indenne, da almeno dodici mesi, da peste bovina, afta epizootica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e encefalomielite infettiva dei suini (malattia di Teschen); che da almeno dodici mesi non è

stata praticata la vaccinazione contro queste malattie e la peste suina classica; che le importazioni di carni fresche di animali della specie suina provenienti da tale paese non dovrebbero essere autorizzate, fatta eccezione per usi diversi dal consumo umano;

considerando che diverse condizioni sanitarie devono essere stabilite per le carni non destinate al consumo umano, conformemente alle disposizioni della direttiva 92/118/CEE e della decisione 89/18/CEE della Commissione⁽⁷⁾, relativa all'importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano;

considerando che le competenti autorità veterinarie slovacche si sono impegnate a notificare alla Commissione ed agli Stati membri mediante telecopiatore e telex o telegramma, entro 24 ore dalla conferma, l'insorgenza di ognuna delle malattie summenzionate o eventuali modifiche della politica di vaccinazione adottata contro tali malattie;

considerando che occorre adeguare le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria alla situazione zoosanitaria del paese terzo in oggetto;

considerando che essendo adottato un nuovo regime di certificazione, è necessario prevedere un periodo di tempo per la sua applicazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle seguenti categorie di carni fresche dalla Repubblica slovacca:

- a) carni fresche di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A;
- b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(4) GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 48.

(5) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 48.

(6) Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

2. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Repubblica slovacca di carni suine fresche per fini diversi dal consumo umano. Essi vigilano a che tali importazioni soddisfino le condizioni stabilite nella decisione 89/18/CEE e nella direttiva 92/118/CEE e posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare ciascuna partita, redatto in conformità dell'allegato C.

Dopo l'introduzione nella Comunità e durante il processo di fabbricazione, la materia prima viene sterilizzata in recipienti ermeticamente chiusi in modo da raggiungere un valore F_0 minimo di 3. Il prodotto finito viene sottoposto a controllo veterinario, ai fini di accertare che il suddetto valore sia stato effettivamente raggiunto.

Articolo 2

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ⁽¹⁾ di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Nota per l'importatore : Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione :

Numero di riferimento del certificato di sanità ⁽²⁾ :

Paese esportatore : REPUBBLICA SLOVACCA

Ministero :

Servizio :

Riferimenti :

I. Identificazione delle carni

Carni di :
(specie animale)

Natura dei pezzi (tagli) :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio :

Peso netto :

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i) :

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : ..

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ dei magazzini frigoriferi riconosciuti :

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da :
(luogo di spedizione)

a :
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ⁽³⁾ :

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

⁽¹⁾ Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

⁽²⁾ Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

⁽³⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione. Per i contenitori indicare il numero corrispondente e il relativo numero di sigillo.


IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

- 1) La Repubblica slovacca è indenne da 12 mesi dalla peste bovina e dall'afta epizootica.
- 2) Le carni fresche sopra descritte derivano :
 - da animali che hanno soggiornato nel territorio slovacco per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;
 - da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia negli ultimi 30 giorni ;
 - da animali che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
 - da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CBE del Consiglio presso il macello nelle 24 ore che precedono la macellazione, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica ;
 - per quanto riguarda le carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di un focolaio di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.
- 3) Le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a , il

(Luogo) (Data)



.....
(firma del veterinario ufficiale) (!)

.....
(nome, in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario)

(!) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dallo stampato.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche⁽¹⁾ di solipedi domestici destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Nota per l'importatore : Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione :

Numero di riferimento del certificato di sanità⁽²⁾ :

Paese esportatore : REPUBBLICA SLOVACCA

Ministero :

Servizio :

Riferimenti :

I. Identificazione delle carni

Carni di solipedi domestici :

Natura dei pezzi :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio :

Peso netto :

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i) :

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : ..

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario⁽²⁾ dei magazzini frigoriferi riconosciuti :

.....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da :

(luogo di spedizione)

a :

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto⁽³⁾ :

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

⁽¹⁾ Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

⁽²⁾ Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

⁽³⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione. Per i contenitori indicare il numero corrispondente e il relativo numero di sigillo.


IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte provengono da animali che hanno soggiornato nel territorio della Repubblica slovacca per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a, il

(Luogo)

(Data)



Timbro (!)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (!)

.....
(nome, in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario)

(!) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dallo stampato.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche di animali domestici della specie suina da utilizzare per fini diversi dal consumo umano quali previsti all'articolo 2 della decisione 94/846/CE della Commissione e destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso veterinario e deve scortare la merce fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione :

Numero di riferimento del certificato di sanità (1) :

Paese esportatore : REPUBBLICA SLOVACCA

Ministero :

Servizio :

Riferimenti :

I. Identificazione delle carni

Carni di animali domestici della specie suina

Natura dei pezzi :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio :

Peso netto :

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto (1) :

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (1) :

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario (2) dei magazzini frigoriferi riconosciuti (1) :

.....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da :

(luogo di spedizione)

a :

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) :

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

(1) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri è necessario indicare il numero di immatricolazione. Per i contenitori indicare il numero corrispondente e il relativo numero di sigillo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

recante modificazione della decisione 91/449/CEE che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi, riguardo alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/847/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 21 bis e 22,

considerando che, a seguito della divisione della Cecoslovacchia, è necessario tener conto della situazione zoosanitaria dei due nuovi paesi in ordine alle importazioni di prodotti a base di carne e modificare di conseguenza la decisione 91/449/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo della decisione 94/668/CE⁽⁴⁾;

considerando che da una missione veterinaria della Comunità risulta che, a prescindere dalla situazione zoosanitaria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca dispongono di servizi veterinari sufficientemente organizzati e ben strutturati; che la produzione di alcuni prodotti a base di carne destinati ad essere esportati nella Comunità sarà sorvegliata da un veterinario ufficiale designato dal dipartimento dei servizi veterinari;

considerando che nella Repubblica ceca non è stata più effettuata, da oltre 12 mesi, la vaccinazione contro la peste suina classica; che tuttavia sono insorti focolai di peste suina classica in certe zone; che, tuttavia, è stato attuato un programma completo di lotta contro la peste suina classica nei distretti di Benesov, Ceske Budejovice, Havlickuv Brod, Jihlava, Jindrichuv Hradec, Pelhrimov, Pisek, Tabor, Trebic e Zdar nad Sazavou; che quindi è possibile importare dalle rimanenti zone del paese solo prodotti a base di carne suina che abbiano subito un trattamento completo;

considerando che la Repubblica slovacca sta procedendo ad una vaccinazione contro la peste suina classica e di tanto in tanto compaiono focolai della malattia; che pertanto non possono essere importati, in provenienza da tale paese, prodotti a base di carne suina che non abbiano subito un trattamento completo;

considerando che, essendo stato modificato sostanzialmente il regime di certificazione, è necessario prevedere un certo periodo per la sua attuazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 91/449/CEE è così modificata:

- 1) nell'allegato A, parte II, il nome «Cecoslovacchia» è sostituito dal seguente testo:
 - « Repubblica ceca (esclusi i prodotti a base di carne suina provenienti dai distretti di Benesov, Ceske Budejovice, Havlickuv Brod, Jihlava, Jindrichuv Hradec, Pelhrimov, Pisek, Tabor, Trebic e Zdar nad Sazavou) »
 - « Repubblica slovacca (esclusi i prodotti a base di carne suina) »;
- 2) nell'allegato B, parte II, il nome «Cecoslovacchia» è sostituito dai seguenti:
 - « Repubblica ceca »
 - « Repubblica slovacca »;
- 3) nell'allegato C, parte II, sono aggiunti i nomi:
 - « Repubblica ceca » e « Repubblica slovacca »;
- 4) nell'allegato D, parte II, il nome «Cecoslovacchia» è sostituito dai nomi:
 - « Repubblica ceca »
 - « Repubblica slovacca ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 260 dell'8. 10. 1994, pag. 34.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia per il 1995 presentato dal Lussemburgo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/848/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della rabbia;

considerando che, con lettera del 5 luglio 1994, il Lussemburgo ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoonosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico del Lussemburgo, sino ad un importo massimo pari a 76 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Il Lussemburgo pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico del Lussemburgo per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, sino ad un importo massimo di 76 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia per il 1995 presentato dalla Germania e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/849/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della rabbia;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che, con lettera del 28 luglio 1994, la Germania ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Germania, sino ad un importo massimo pari a 5 900 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

La Germania pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico della Germania per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, sino ad un importo massimo di 5 900 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

(4) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

(5) GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia per il 1995 presentato dalla Francia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/850/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della rabbia;

considerando che, con lettera del 27 luglio 1994, la Francia ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoonosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Francia, sino ad un importo massimo pari a 550 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

La Francia pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico della Francia per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, sino ad un importo massimo di 550 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia per il 1995 presentato dall'Italia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(94/851/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della rabbia;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che, con lettera del 29 luglio 1994, l'Italia ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico dell'Italia, sino ad un importo massimo pari a 270 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

L'Italia pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico dell'Italia per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, sino ad un importo massimo di 270 000 ECU.
2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che
 - venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
 - venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina per il 1995 presentato dall'Irlanda e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua irlandese è il solo facente fede)

(94/852/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi bovina;

considerando che, con lettera del 20 luglio 1994, l'Irlanda ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico dell'Irlanda sino ad un importo massimo pari a 4 900 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

L'Irlanda pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute dall'Irlanda per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 4 900 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina per il 1995 presentato dal Portogallo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(94/853/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi bovina;

considerando che, con lettera del 29 luglio 1994, il Portogallo ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoonosaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico del Portogallo, sino ad un importo massimo pari a 2 700 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Il Portogallo pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute dal Portogallo per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 2 700 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina per il 1995 presentato dalla Francia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/854/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi bovina;

considerando che, con lettera del 19 luglio 1994, la Francia ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Francia, sino ad un importo massimo pari a 4 950 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

La Francia pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute dalla Francia per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 4 950 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina per il 1995 presentato dalla Spagna e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/855/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi bovina;

considerando che, con lettera dell'11 luglio 1994, la Spagna ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoonosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Spagna, sino ad un importo massimo pari a 6 600 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

La Spagna pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute dalla Spagna per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 6 600 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini per il 1995 presentato dalla Spagna e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/856/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

considerando che, con lettera dell'11 luglio 1994, la Spagna ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Spagna sino ad un importo massimo pari a 1 950 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

La Spagna pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute dalla Spagna per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 1 950 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini per il 1995 presentato dall'Italia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(94/857/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

considerando che, con lettera del 29 luglio 1994, l'Italia ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoonosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico dell'Italia, sino ad un importo massimo pari a 1 625 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

L'Italia pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico delle spese per esami e di quelle sostenute dall'Italia per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 1 625 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini per il 1995 presentato dal Portogallo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(94/858/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

considerando che, con lettera del 29 luglio 1994, il Portogallo ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico del Portogallo, sino ad un importo massimo pari a 6 550 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Il Portogallo pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute dal Portogallo per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 6 550 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (Laboratorio veterinario centrale di Addlestone, Regno Unito)

(94/859/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,considerando che, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽³⁾, il Laboratorio veterinario centrale di Addlestone, Regno Unito, è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria;considerando che, conformemente alla decisione 93/689/CE della Commissione ⁽⁴⁾, un aiuto finanziario della Comunità europea è già stato erogato al laboratorio di riferimento e che è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e detto laboratorio per un periodo di un anno; che è opportuno prorogare il contratto e prevedere un aiuto finanziario complementare per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nell'allegato V della direttiva 92/40/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento, Laboratorio veterinario centrale di Addlestone di

cui all'articolo 15 della direttiva 92/40/CEE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 80 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 93/689/CE è prorogato di un anno.

2. Il direttore generale della direzione generale Agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.

3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 93/689/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 52.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che stabilisce le condizioni di importazione dai paesi terzi di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/860/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/723/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e c),

considerando che nell'allegato I, capitolo 12 della succitata direttiva sono stabilite le condizioni di importazione dei prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura;

considerando che per ragioni commerciali tali prodotti devono essere accompagnati da un documento commerciale;

considerando che, per permettere l'esecuzione di controlli sulle importazioni dei suddetti prodotti, è necessario che le importazioni siano accompagnate da un documento in cui, tra le altre informazioni, sia indicata la natura del prodotto;

considerando che i prodotti apicoli devono soddisfare i requisiti imposti dall'articolo 8, lettera a) della direttiva 92/65/CEE del Consiglio⁽³⁾;

considerando che, qualora uno Stato membro, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE, ottenga garanzie complementari, per quanto riguarda l'acariasi, per gli scambi intracomunitari e le importazioni di api dai paesi terzi, detto Stato membro ha la facoltà di richiedere le stesse garanzie per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicol-

tura; che nessuno Stato membro ha ottenuto garanzie complementari;

considerando che è opportuno prevedere un certo periodo di tempo per l'applicazione del nuovo regime di certificazione recentemente istituito;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati in apicoltura soltanto se nei documenti commerciali di accompagnamento delle forniture sono indicate le informazioni figuranti nell'allegato A.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

ALLEGATO A

Paese di origine :

Nome dello stabilimento di produzione :

Numero di registrazione dello stabilimento di produzione :

Natura del prodotto :

• Prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura, originari di una azienda non soggetta a restrizioni connesse al manifestarsi di malattie delle api e raccolti in luogo intorno al quale in un raggio di 3 chilometri e da almeno 30 giorni non vigono restrizioni a causa della peste americana, che è una malattia soggetta a notifica obbligatoria. »

Timbro della competente autorità preposta al controllo dello stabilimento di produzione riconosciuto.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che modifica la decisione 93/693/CE recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma surgelato di animali domestici della specie bovina dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/861/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/60/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che la decisione 93/693/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/609/CE⁽⁴⁾, stabilisce un elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma congelato di animali domestici della specie bovina da paesi terzi;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Repubblica slovacca e del Canada hanno trasmesso gli elenchi o modifiche degli elenchi dei centri per la raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuti idonei ad esportare sperma bovino nella Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 93/693/CE è modificato come segue:

1) Nella parte 1, il centro di raccolta dello sperma
« CENTRE D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE DU QUÉBEC (CIAQ)

PO Box 518
Saint-Hyacinthe, Québec
J 2S 7B8

Istituto riconosciuto:

875 boulevard Laurier
Saint-Hyacinthe, Québec

Numero di riconoscimento: CAN 073 »

è sostituito dal seguente:

« CENTRE D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE DU QUÉBEC (CIAQ)

PO Box 518
Saint-Hyacinthe, Québec
J2S 7B8

Istituto riconosciuto:

- i) 875, boulevard Laurier
Sainte-Madeleine, Québec
- ii) 3450 Sicorte Street
Saint-Hyacinthe, Québec

Numero di riconoscimento: CAN 073 »

2) È aggiunta la parte 11 con il seguente centro di raccolta per la Repubblica slovacca:

« PARTE 11

REPUBBLICA SLOVACCA

Plemenarske sluzby s. p.
Odstepny zavod Bratislava
Plemenarska stanica bykov Luzianky
951.41 Luzianky
SLOVAKIA

Numero di riconoscimento: ISB SR 01 »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.⁽²⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1993, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1994****che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Spagna per la regione delle Asturie**

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/862/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura (¹), modificata dalla direttiva 93/54/CEE (²), in particolare l'articolo 10,

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma al fine di conseguire lo status di zona riconosciuta per quanto concerne talune malattie dei pesci;

considerando che la Spagna, con lettere in data 27 maggio 1994 e 7 ottobre 1994, ha trasmesso alla Commissione un programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (SHV) per la regione delle Asturie;

considerando che il programma definisce le zone geografiche, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i laboratori devono seguire, l'importanza delle malattie in causa e le misure di lotta da applicare quando viene individuata una di queste malattie;

considerando che l'esame del programma ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma relativo alla IHN e alla SHV presentato dalla Spagna per la regione delle Asturie.

Articolo 2

La Spagna mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 34.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Francia per talune zone

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/863/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/54/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma al fine di conseguire, per una o più regioni del loro territorio, lo status di zona riconosciuta per quanto concerne talune malattie dei pesci;

considerando che la Francia, con lettera in data 16 settembre 1994, ha trasmesso alla Commissione un programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (SHV) per i bacini idrografici Forges, Nive e Nivelles e Elorn;

considerando che il programma definisce le zone geografiche, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i laboratori devono seguire, l'importanza delle malattie in causa e le misure di lotta da applicare quando viene individuata una di queste malattie;

considerando che l'esame del programma ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di controllo della IHN e della SHV presentato dalla Francia per le zone geografiche indicate in allegato.

Articolo 2

La Francia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Forges

Nive e Nivelles

Elorn

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 34.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Danimarca per l'azienda Egebæk

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(94/864/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/54/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma al fine di conseguire lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne talune malattie dei pesci;

considerando che la Danimarca, con lettera in data 7 luglio 1994, ha trasmesso alla Commissione un programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (SHV) per conferire all'azienda « Egebæk » lo status di azienda riconosciuta;

considerando che il programma definisce la zona geografica di questo allevamento, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i laboratori devono seguire, l'importanza delle malattie in causa e le misure di lotta da applicare quando viene individuata una di queste malattie;

considerando che l'esame del programma ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di controllo della necrosi ematopoietica infettiva e della setticemia emorragica virale presentato dalla Danimarca per l'azienda « Egebæk ».

Articolo 2

La Danimarca mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 34.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

recante modifica della decisione 93/44/CEE che approva i programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe presentati dal Regno Unito, e recante specificazione delle garanzie complementari applicabili con riguardo ad alcune specie ittiche destinate alla Gran Bretagna, all'Irlanda del Nord, all'isola di Man e a Guernese

(94/865/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura (¹), modificata dalla direttiva 93/54/CEE (²), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che con la decisione 93/44/CEE (³) la Commissione ha approvato i programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe presentati dal Regno Unito;

considerando che, a seguito dell'approvazione di detti programmi, garanzie complementari devono essere fornite al momento dell'introduzione di determinate specie ittiche nelle zone che formano oggetto dei programmi medesimi;

considerando che, a seguito dell'adozione della direttiva 93/54/CEE, occorre precisare le specie alle quali si applicano le garanzie complementari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/44/CEE è modificata nel modo seguente:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo:

« 1. L'introduzione nelle zone di cui all'articolo 1 di pesci vivi appartenenti alle specie sensibili alla VPC elencate nell'allegato, nonché delle loro uova, non destinati al consumo umano diretto, è subordinata: ».

2) È aggiunto l'allegato seguente:

« ALLEGATO

Specie sensibili alla viremia primaverile delle carpe:

Cyprinus carpio.

Ctenopharyngodon idella.

Hypophthalmichthys sp.

Carassius auratus.

Rutilus rutilus.

Scardinius erythrophthalmus.

Tinca tinca.

Leuciscus idus.

Carassius carassius.

Silurus glanis.

Esox lucius. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 53.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle nei Paesi Bassi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(94/866/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che nel corso del 1993 sono insorti nei Paesi Bassi focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi, per contribuire ad eradicarla al più presto;

considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità olandesi hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità olandesi;

considerando che sono soddisfatte le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1993, i Paesi Bassi possono ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari:

- al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento, la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame, se del caso;
- al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;
- al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione di documenti giustificativi.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dai Paesi Bassi entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione per il 1995 presentato dalla Danimarca e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(94/867/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 32 e l'articolo 24, paragrafo 6,

Il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede, al titolo III, capitolo 2, la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per le misure di controllo per la prevenzione delle zoonosi;

Articolo 2

considerando che la Danimarca ha presentato un programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione per il 1995;

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico della Danimarca per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, sino ad un importo massimo di 660 000 ECU per

- l'abbattimento dei volatili,
- la distruzione dei volatili,
- la distruzione delle uova.

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di controllo per la prevenzione delle zoonosi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/756/CE della Commissione⁽³⁾;

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di prevenzione delle zoonosi, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Danimarca, sino ad un importo massimo pari a 660 000 ECU;

Articolo 3

considerando che il suddetto programma si inserisce nel quadro di un piano di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili;

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 42.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della tubercolosi bovina per il 1995 presentato dall'Irlanda e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/868/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della tubercolosi bovina;

considerando che, con lettera del 28 luglio 1994, l'Irlanda ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 24 % dei costi a carico dell'Irlanda, sino ad un importo massimo pari a 5 260 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della tubercolosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

L'Irlanda pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 24 % delle spese per esami entro un massimo di 5 260 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia per il 1995 presentato dal Belgio e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(94/869/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della rabbia;

considerando che, con lettera del 20 luglio 1994, il Belgio ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico del Belgio, sino ad un importo massimo pari a 75 500 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della rabbia presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Il Belgio pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico del Belgio per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, sino ad un importo massimo di 75 500 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(94/870/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 dicembre 1994, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° gennaio 1995, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e di carni

fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 1994, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 100,00 t originarie del Botswana,
- 131,00 t originarie del Madagascar;

Italia:

- 47,00 t originarie del Madagascar;

Paesi Bassi:

- 98,13 t originarie del Madagascar;

Regno Unito:

- 50,00 t originarie del Botswana,
- 2 241,00 t originarie dello Zimbabwe,
- 40,00 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1995 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

Botswana:	18 916,00 t
Kenia:	142,00 t
Madagascar:	7 579,00 t
Swaziland:	3 363,00 t
Zimbabwe:	9 100,00 t
Namibia:	13 000,00 t

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1991 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

(94/871/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

sentito il comitato del Fondo,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 la Commissione, sulla base dei conti presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi e dagli organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento ;

considerando che gli Stati membri hanno inviato alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1991 ; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70, l'esercizio 1991, essendo iniziato il 16 ottobre 1990, si conclude il 15 ottobre 1991 ;

considerando che la Commissione ha effettuato le verifiche previste all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il FEAOG, sezione garanzia ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 295/88 ⁽⁴⁾, la decisione di liquidazione dei conti comporta la determinazione dell'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia ; che, conformemente all'articolo 102 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 ⁽⁶⁾, il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il

totale delle spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione degli articoli 100 e 101 ed il totale delle spese riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione, è contabilizzato su un unico articolo come spesa in più o in meno ;

considerando che, a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intraprese conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ; che, in seguito alle verifiche effettuate, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non risponde a tali condizioni e non può essere pertanto finanziata dai FEAOG, sezione garanzia ; che gli importi dichiarati da ciascuno Stato membro interessato, quelli riconosciuti a carico del FEAOG, sezione garanzia, e le differenze tra questi due importi, nonché le differenze tra le spese riconosciute dal FEAOG, sezione garanzia, e quelle imputate ai conti dell'esercizio figurano nell'allegato alla presente decisione ;

considerando che le spese dichiarate dall'Italia per l'esecuzione delle operazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1582/91 della Commissione ⁽⁷⁾, di un importo di 3 162 202 599 lire, non formano oggetto della presente decisione, essendo state oggetto di una decisione distinta 94/281/CE della Commissione ⁽⁸⁾ ; che detto importo è stato quindi detratto dalle spese dichiarate dallo Stato membro per il presente esercizio ;

considerando che le spese dichiarate dalla Grecia, la Spagna, la Francia e l'Italia per l'ammasso privato del vino ammontano rispettivamente a 132 358 648 dracme, 636 164 384 pesetas, 38 898 417 franchi francesi e 8 203 376 912 lire, e le spese dichiarate dalla Danimarca e dall'Irlanda per l'ammasso pubblico di carni bovine ammontano rispettivamente a 13 497 909 corone danesi e a 9 613 206 sterline irlandesi e non formano oggetto della presente decisione, data la necessità di compiere un esame complementare dei suddetti fascicoli ; che pertanto i

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 59.

suddetti importi sono stati dedotti dalle spese dichiarate dagli Stati membri sopra elencati nel quadro dell'esercizio in corso e saranno liquidate ulteriormente;

considerando che la decisione 93/659/CE⁽¹⁾ della Commissione non ha riguardato le spese dichiarate dalla Grecia per la realizzazione del programma di miglioramento della produzione lattiera, per un importo di 343 019 260 dracme; che la Commissione ha esaminato tali spese in base alla documentazione presentata dallo Stato membro interessato; che è quindi opportuno liquidare tali spese in virtù della presente decisione;

considerando che le spese non riconosciute dalla presente decisione per l'esercizio 1991 comprendono, per l'Italia, un importo di 11 347 399 140 lire concernenti le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco; che lo stesso vale per quanto riguarda la Francia, per un importo di 775 902 franchi francesi concernenti i prelievi nel settore dei cereali, per quanto riguarda l'Italia per un importo di 6 417 202 385 lire italiane concernenti gli aiuti alla produzione per l'olio d'oliva e per quanto riguarda la Grecia, per un importo di 16 735 309 160 dracme concernenti l'aiuto alla produzione di cotone; che, a seguito dal mancato rispetto di talune disposizioni comunitarie, gli importi rettificati devono essere assunti a carico da tali Stati membri in virtù della presente decisione; che le circostanze particolari dei casi in questione giustificano il riesame da parte della Commissione, alla luce dei risultati delle verifiche in corso, del rifiuto di finanziamento nella presente liquidazione dei conti; che, tuttavia, ciò non infirma il carattere immediatamente esecutivo della presente decisione;

considerando che le spese non riconosciute dalla presente decisione per l'esercizio 1991 comprendono, per l'Italia, un importo di 488 800 000 000 di lire italiane, per la Spagna, un importo di 31 020 000 000 di pesetas spagnole e per la Grecia, un importo di 1 592 000 000 di dracme greche concernenti i prelievi nel settore lattiero-caseario; che il non riconoscimento di tali spese risulta dalle conclusioni comuni del 21 ottobre 1994 della Commissione e del Consiglio concernente le conseguenze della non applicazione del regime delle quote latte nei tre Stati membri; che gli importi delle spese non riconosciute devono essere assunti da tali Stati membri in virtù della presente decisione; che, tuttavia, la Commissione si riserva la possibilità di riesaminare il non riconoscimento delle spese deciso in occasione della presente liquidazione dei conti nella misura in cui uno o più elementi delle conclusioni comuni del 21 ottobre 1994 non verranno applicate, tra l'altro per quanto riguarda il ritiro dei ricorsi pendenti davanti alla Corte di giustizia relativi alle decisioni di liquidazione concernenti il settore lattiero; che, tuttavia, ciò non infirma il carattere immediatamente esecutivo della presente decisione;

considerando che la decisione 93/524/CEE della Commissione⁽²⁾ ha fissato, con riserva, una rettifica finan-

ziaria relativa ai prelievi supplementari nel settore lattiero che ammonta, per la Spagna, a 4 736 985 247 pesetas; che le verifiche complementari effettuate dalla Commissione e relative, in particolare, all'effettiva applicazione del regime delle quote lattiere non hanno rilevato elementi che infirmo la fondatezza delle rettifiche finanziarie; che, conseguentemente, tali rettifiche sono definitive;

considerando che la Corte di giustizia ha annullato, con sentenza del 10 novembre 1993, nella causa C 48/91 (Paesi Bassi contro Commissione), la decisione di liquidazione dei conti dei Paesi Bassi per l'esercizio 1988, in quanto era stata decisa una rettifica finanziaria dell'importo di 780 540 fiorini relativa ai prelievi di corresponsabilità nel settore dei cereali; che è quindi opportuno, conformemente all'articolo 176 del trattato, imputare, nel quadro della presente liquidazione dei conti, al bilancio comunitario il suddetto importo per l'esercizio 1988;

considerando che la Corte di giustizia ha annullato, con sentenza del 9 agosto 1994 nella causa C 413/92 (Germania contro Commissione), la decisione di liquidazione dei conti della Germania per l'esercizio 1989 nella misura in cui era stata decisa una rettifica finanziaria per un importo di 24 365 marchi relativa agli aiuti per la fabbricazione di caseina e caseinati; che è quindi opportuno, conformemente all'articolo 176 del trattato, imputare, nel quadro della presente liquidazione dei conti, al bilancio comunitario il suddetto importo per l'esercizio 1989;

considerando che, per quanto riguarda la Germania e i Paesi Bassi, sono concluse le indagini relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine; che la presente decisione contempla il seguito da darvi;

considerando che, in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, la Comunità non si fa carico delle conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze causate da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri; che è opportuno comprendere nel campo di applicazione di tale decisione alcune delle conseguenze finanziarie che non possono essere imputate al bilancio comunitario;

considerando che la presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie da trarre, nel quadro di una successiva liquidazione dei conti, per quanto riguarda gli aiuti nazionali o le infrazioni per i quali le procedure ai sensi degli articoli 93 e 169 del trattato sono attualmente in corso o si sono concluse dopo il 30 giugno 1994;

considerando che la presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione trarrà, nel quadro di una successiva liquidazione dei conti, dalle

⁽¹⁾ GU n. L 301 dell'8. 12. 1993, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 252 del 9. 10. 1993, pag. 27.

indagini in corso alla data della presente decisione, dalle irregolarità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 o dalle sentenze della Corte di giustizia in cause attualmente tendenti su materie oggetto della presente decisione ;

considerando che nelle conclusioni comuni del 21 ottobre 1994, la Commissione e il Consiglio hanno deciso che l'onere finanziario supplementare derivante, per gli Stati membri interessati, dall'aumento delle rettifiche finanziarie relative agli anni dal 1989 al 1991, sarà da essi versato in quattro rate annue di pari importo a partire dal 1995 fino al termine del 1998 ; che l'entità degli importi da recuperare presso alcuni Stati membri giustifica inoltre la riscossione, da parte della Commissione, delle rettifiche relative all'esercizio 1991 in tre rate mensili di pari importo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I conti degli Stati membri riguardanti le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1991 sono liquidati secondo quanto è indicato nell'allegato.

Articolo 2

Gli importi indicati ai punti 3 dell'allegato sono da contabilizzare tra le spese di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione ⁽¹⁾ per i mesi figuranti nella seguente tabella :

(in valuta nazionale)

	(¹)	(²)	(³)
Belgio	105 131 314	—	
Danimarca	44 400 114,86	—	
Germania	—	228 106 708,43	
Grecia	—	30 598 880 825	1 592 000 000
Spagna	—	40 645 071 494	31 020 000 000
Francia	84 413 308,92	—	
Irlanda	5 961 919,11	—	
Italia	—	984 166 798 609	488 800 000 000
Lussemburgo	1 515 335	—	
Paesi Bassi	— 1 527 260,86	—	
Portogallo	188 430 521	—	
Regno Unito	— 147 822,81	—	

(¹) Per il mese di febbraio 1995.

(²) In tre rate uguali per i mesi di febbraio, marzo e aprile 1995.

(³) In quattro rate uguali da versare l'ultimo mese degli esercizi FEAOG 1995, 1996, 1997 e 1998.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.

ALLEGATO

BELGIO

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio : 1991	Franchi belgi
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	62 290 364 916
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c).	62 290 364 916
e) Spese non riconosciute	- 105 131 314
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	62 185 233 602
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	62 290 364 916
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	62 290 364 916
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	105 131 314

DANIMARCA

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio : 1991	Corone danesi
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	9 529 296 381,31
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 13 497 909,00
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	9 515 798 472,31
e) Spese non riconosciute	- 2 905 197,57
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	9 512 893 274,74
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	9 570 791 298,60
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 13 497 909,00
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	9 557 293 389,60
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	44 400 114,86

GERMANIA

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio : 1991	Marchi tedeschi
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	10 952 757 822,58
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	10 952 757 822,58
e) Spese non riconosciute	- 263 959 401,46
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	10 688 798 421,12
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	10 954 728 235,55
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	37 823 106,00
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	10 916 905 129,55
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	228 106 708,43

GRECIA

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio : 1991	Dracme greche
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	478 459 744 651
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	343 019 260
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 132 358 648
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	478 670 405 263
e) Spese non riconosciute	- 32 190 914 833
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	446 479 490 430
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	478 459 710 643
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	343 019 260
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 132 358 648
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	478 670 371 255
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	32 190 880 825

SPAGNA

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio : 1991	Pesetas spagnole
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	430 448 707 358
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 636 164 384
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	429 812 542 974
e) Spese non riconosciute	- 72 111 236 990
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	357 701 305 984
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	430 002 541 862
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 636 164 384
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	429 366 377 478
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	71 665 071 494

FRANCIA

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio : 1991	Franchi francesi
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	45 361 326 507,29
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 38 898 417,00
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	45 322 428 090,29
e) Spese non riconosciute	- 90,478 932,20
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	45 231 949 158,09
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	45 355 260 884,01
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 38 898 417,00
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	45 316 362 467,01
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	84 413 308,92

IRLANDA

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio: 1991	Sterline irlandesi
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	1 340 950 955,58
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 9 613 206,00
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	1 331 337 749,58
e) Spese non riconosciute	- 5 841 773,66
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	1 325 495 975,92
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	1 341 071 101,03
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 9 613 206,00
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	1 331 457 895,03
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	5 961 919,11

ITALIA

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio : 1991	Lire italiane
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	8 526 896 509 336
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 11 365 579 511
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	8 515 530 929 825
e) Spese non riconosciute	- 1 478 891 563 222
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	7 036 639 366 603
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	8 520 971 744 723
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 11 365 579 511
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	8 509 606 165 212
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	1 472 966 798 609

LUSSEMBURGO

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio : 1991	Franchi lussemburghesi
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	118 859 802
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	118 859 802
e) Spese non riconosciute	- 1 447 191
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	117 412 611
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	118 927 946
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	118 927 946
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	1 515 335

PAESI BASSI

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio : 1991	Fiorini olandesi
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	6 250 029 038,54
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	6 250 029 038,54
e) Spese non riconosciute	1 575 602,29
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	6 251 604 640,83
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	6 250 077 379,97
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	6 250 077 379,97
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	- 1 527 260,86

PORTOGALLO

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio : 1991	Escudos portoghesi
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	56 715 270 383
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	56 715 270 383
e) Spese non riconosciute	- 194 843 258
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	56 520 427 125
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	56 708 857 646
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	56 708 857 646
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	. 188 430 521

REGNO UNITO

Spese a carico del FEAOG, sezione « Garanzia » Esercizio : 1991	Lire sterline
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	1 692 057 452,71
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	1 692 057 452,71
e) Spese non riconosciute	- 2 127 641,44
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	1 689 929 811,27
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	1 689 781 988,46
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	1 689 781 988,46
3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)	- 147 822,81

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina per il 1995 presentato dalla Grecia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(94/872/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi ovi-caprina;

considerando che, con lettera del 15 luglio 1994, la Grecia ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Grecia, sino ad un importo massimo pari a 1 300 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

La Grecia pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 1 300 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina per il 1995 presentato dal Portogallo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(94/873/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi ovi-caprina;

considerando che, con lettera del 15 luglio 1994, il Portogallo ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoonosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico del Portogallo, sino ad un importo massimo pari a 2 250 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Il Portogallo pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 2 250 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

— venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,

— venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina per il 1995 presentato dall'Italia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(94/874/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi ovi-caprina;

considerando che, con lettera del 29 luglio 1994, l'Italia ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoonozologica, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico dell'Italia, sino ad un importo massimo pari a 1 550 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

L'Italia pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 1 550 000 di ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina per il 1995 presentato dalla Spagna e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/875/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi ovi-caprina;

considerando che, con lettera dell'11 luglio 1994, la Spagna ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Spagna, sino ad un importo massimo pari a 6 000 000 di ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

La Spagna pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 6 000 000 di ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

— venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,

— venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina per il 1995 presentato dalla Francia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/876/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi ovi-caprina;

considerando che, con lettera del 19 luglio 1994, la Francia ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Francia, sino ad un importo massimo pari a 815 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

La Francia pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 815 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia

(94/877/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,considerando che la Commissione, con la decisione 93/52/CEE ⁽²⁾, ha constatato il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e ha riconosciuto la qualifica di taluni Stati membri o regioni ufficialmente indenni da tale malattia ;considerando che per la Danimarca la Commissione ha adottato, per quanto riguarda la brucellosi, la decisione 93/77/CEE ⁽³⁾ che è applicabile fino al 31 dicembre 1994 ;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1995 la Danimarca soddisfa le condizioni richieste per essere riconosciuta ufficialmente indenne dalla brucellosi ;

considerando inoltre che la Danimarca si impegna a soddisfare le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2 della direttiva 91/68/CEE ; che occorre quindi riconoscere alla Danimarca la qualifica di Stato membro ufficialmente indenne dalla brucellosi (*B. melitensis*) e modificare in conformità la decisione 93/52/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nell'allegato I « STATI MEMBRI » della decisione 93/52/CEE è aggiunta la riga seguente :

« — Danimarca ».

Articolo 2

La presente decisione prende effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 63.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle (Laboratorio veterinario centrale di Addlestone, Regno Unito)

(94/878/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle⁽³⁾, il Laboratorio veterinario centrale di Addlestone, Regno Unito, è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle ;

considerando che, conformemente alla decisione 93/686/CE della Commissione⁽⁴⁾, un aiuto finanziario della Comunità europea è già stato erogato al laboratorio di riferimento e che è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e detto laboratorio per un periodo di un anno ; che è opportuno prorogare il contratto e prevedere un aiuto finanziario complementare per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nell'allegato V della direttiva 92/66/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento, Laboratorio veterinario centrale di Addlestone, di

cui alla direttiva 92/66/CEE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 93/686/CEE è prorogato di un anno.
2. Il direttore generale della direzione generale Agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 93/686/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 48.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana per il 1995 presentato dalla Spagna e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/879/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della peste suina africana;

considerando che, con lettera del 13 luglio 1994, la Spagna ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Spagna, sino ad un importo massimo pari a 2 500 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

La Spagna pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna, entro un massimale di 2 500 000 ECU, per test sierologici, per la macellazione e la distruzione dei suini, la compensazione per i suini macellati e le operazioni di pulizia e disinfezione, la promozione di associazioni di allevatori che si impegnano a migliorare le condizioni sanitarie degli animali, la ricerca sui cinghiali e sui vettori.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana per il 1995 presentato dal Portogallo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(94/880/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della peste suina africana;

considerando che, con lettera del 29 luglio 1994, il Portogallo ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico del Portogallo, sino ad un importo massimo pari a 1 000 000 di ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Il Portogallo pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al 50 % delle spese sostenute in Portogallo, entro un massimale di 1 000 000 di ECU, per i test sierologici, per la macellazione e la distruzione dei suini, la compensazione per i suini macellati, la pulizia e la ristrutturazione delle aziende della zona 19 e per l'assistenza per attività relative all'informatizzazione e alla formazione.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

— venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,

— venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana per il 1995 presentato dall'Italia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(94/881/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della peste suina africana;

considerando che, con lettera del 27 luglio 1994, l'Italia ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoonosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico dall'Italia sino ad un importo massimo pari a 1 000 000 di ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

L'Italia pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al 50 % delle spese sostenute dall'Italia entro un massimale di 1 000 000 di ECU, per i test virologici e sierologici, la macellazione e la distruzione dei suini, la compensazione per i suini macellati e le operazioni di pulizia e di disinfezione delle aziende.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della necrosi ematopoietica infettiva per il 1995 presentato dal Lussemburgo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/882/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della necrosi ematopoietica infettiva;

considerando che, con lettera del 21 luglio 1994, il Lussemburgo ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il suddetto programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico del Lussemburgo, sino ad un importo massimo pari a 1 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della necrosi ematopoietica infettiva presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Il Lussemburgo pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico del Lussemburgo per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, sino ad un importo massimo di 1 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della necrosi ematopoietica infettiva per il 1995 presentato dal Portogallo e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(94/883/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della necrosi ematopoietica infettiva;

considerando che, con lettera del 29 luglio 1994, il Portogallo ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico del Portogallo, sino ad un importo massimo pari a 25 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della necrosi ematopoietica infettiva presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Il Portogallo pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico del Portogallo per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, sino ad un importo massimo di 25 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica per il 1995 presentato dalla Germania e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/884/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della peste suina classica;

considerando che, con lettera del 28 luglio 1994, la Germania ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Germania, sino ad un importo massimo pari a 2 000 000 di ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

La Germania pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al 50 % delle spese sostenute dalla Germania, entro un massimale di 2 000 000 di ECU, per i test virologici e sierologici.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolosa dei suini per il 1995 presentato dall'Italia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(94/885/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolosa dei suini;

considerando che, con lettera del 29 luglio 1994, l'Italia ha presentato un programma di eradicazione e di sorveglianza della suddetta malattia;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995, quale fissato dalla decisione 94/769/CE della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoonosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico dell'Italia sino ad un importo massimo pari a 3 600 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolosa dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

L'Italia pone in vigore il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al 50 % delle spese sostenute in Italia per i test virologici e sierologici e per quelle relative alla compensazione dei proprietari dei capi macellati, entro un massimale di 3 600 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,
- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1996, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per talune malattie dei pesci (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Aarhus, Danimarca)

(94/886/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 93/53/CEE del Consiglio⁽³⁾, lo Statens Veterinære Serumlaboratorium di Aarhus è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per talune malattie dei pesci di cui all'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che, conformemente alla decisione 94/31/CE della Commissione⁽⁵⁾, un aiuto finanziario della Comunità europea è già stato erogato al laboratorio di riferimento e che è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e detto laboratorio per un periodo di un anno; che è opportuno prorogare il contratto e prevedere un aiuto finanziario complementare per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nell'allegato C della direttiva 93/53/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento Statens Veterinære Serumlaboratorium, di cui

all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 93/53/CEE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 94/31/CE è prorogato di un anno.
2. Il direttore generale della direzione generale Agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 94/31/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1994, pag. 25.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana e che abroga la decisione 89/21/CEE del Consiglio

(94/887/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/42/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8 bis,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE, all'articolo 8 bis, paragrafo 1 della direttiva 72/461/CEE e all'articolo 7 bis, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE, è possibile autorizzare una deroga, per una o più parti del territorio di uno Stato membro in cui sia stata constatata la peste suina africana da meno di dodici mesi, al divieto di esportare suini vivi, carni suine fresche e determinati prodotti a base di carne;

considerando che nel 1988, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria, è stato possibile adottare la decisione 89/21/CEE del Consiglio recante deroga, per taluni parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/788/CE⁽⁸⁾; che la decisione summenzionata ha definito una regione indenne dalla malattia e una regione infetta, quest'ultima composta di una zona di sorveglianza e di una zona infetta;

considerando che è necessario tener conto delle misure di protezione adottate dalle autorità spagnole per evitare la

contaminazione o la ricontaminazione degli allevamenti di suini ubicati in determinate zone della Spagna nonché delle misure di controllo dei movimenti dei suini e delle carni suine provenienti da zone particolari; che è inoltre necessario riconoscere le misure applicate dalle autorità spagnole;

considerando che il programma di eradicazione adottato con la decisione 94/879/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma per l'eradicazione e la sorveglianza della peste suina africana presentato dalla Spagna e che fissa il livello di partecipazione finanziaria della Comunità⁽⁹⁾ si prefigge di eliminare la peste suina africana dalle zone spagnole ancora infette;

considerando che in talune parti del territorio spagnolo viene praticata una suinicoltura semiestensiva denominata « montanera »; che tale pratica zootecnica prevede il pascolo di suini di una razza locale in zone prative o boschive nel periodo dell'anno in cui sono disponibili le ghiande; che nella comunità autonoma dell'Andalusia, composta di otto province tra cui Huelva, Cordoba, Siviglia e Cadice i movimenti di suini per la « montanera » assumono grande rilevanza socioeconomica;

considerando che lo smaltimento e/o la trasformazione dei rifiuti di origine animale al fine di distruggere il virus della peste suina africana eventualmente presente in tali materiali deve comprendere il trattamento previsto per i materiali ad alto rischio di cui alla direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE⁽¹⁰⁾;

considerando che, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria in talune parti della comunità autonoma dell'Andalusia, alcune zone di tale regione possono ora essere incluse nella regione indenne dalla peste suina africana;

considerando che, ai fini della chiarezza, dev'essere abrogata la deroga ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana con la decisione 89/21/CEE del Consiglio;

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16.⁽⁷⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1989, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 34.⁽⁹⁾ Vedi pagina 104 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹⁰⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

considerando che il comitato veterinario permanente ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Regno di Spagna è autorizzato a spedire verso altri Stati membri suini vivi provenienti dalle parti del suo territorio indicate nell'allegato I.

2. Il certificato sanitario prescritto dalla direttiva 64/432/CEE che accompagna i suini vivi spediti dalla Spagna reca la dicitura seguente :

« Suini conformi alla decisione 94/887/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana ».

Articolo 2

1. Il Regno di Spagna è autorizzato a spedire verso altri Stati membri carni suine fresche provenienti dalle parti del suo territorio indicate nell'allegato I.

2. Le carni suine di cui al paragrafo 1 spedite dalla Spagna sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽¹⁾. Il certificato reca la dicitura seguente :

« Carni conformi alla decisione 94/887/CE della Commissione del 21 dicembre 1994 recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana. »

Articolo 3

1. Il Regno di Spagna è autorizzato a spedire verso altri Stati membri, dalle parti del suo territorio elencate nell'allegato I, prodotti a base di carne diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 80/215/CEE.

2. I prodotti a base di carne diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 80/215/CEE spediti dalla Spagna sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale. Il certificato reca la dicitura seguente :

« Prodotti conformi alla decisione 94/887/CE della Commissione del 21 dicembre 1994 recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana. »

Articolo 4

1. La Spagna provvede affinché i suini detenuti in aziende ubicate nella zona di cui all'allegato II non siano inviati verso parti del suo territorio non comprese in tale zona.

2. In deroga al paragrafo 1, i suini destinati alla « montanera » possono essere inviati da aziende ubicate nella zona di cui all'allegato II ad un'azienda designata ubicata nella zona di cui all'allegato III purché i suini di cui trattasi soddisfino le seguenti condizioni :

- a) siano nati e siano stati allevati e detenuti per tutta la loro vita nell'azienda di origine ubicata nella zona di cui all'allegato II,
- b) siano originari di un'azienda registrata distante almeno 10 km da eventuali focolai di peste suina africana accertati da meno di tre mesi,
- c) siano originari di una mandria di un'azienda inclusa nel programma di prove sierologiche previsto dal programma per l'eradicazione della peste suina africana adottato con decisione 94/879/CE della Commissione e siano risultati privi di anticorpi del virus della peste suina africana da almeno sei mesi,
- d) siano stati sottoposti nei quattro giorni precedenti il trasporto ad una prova sierologica, risultando privi di anticorpi del virus della peste suina africana,
- e) siano stati marchiati permanentemente in modo che durante le operazioni di carico e di trasporto possano essere identificati l'azienda e il comune di origine,
- f) siano stati trasportati direttamente dall'azienda di origine a quella di destinazione in un mezzo di trasporto ufficialmente sigillato, pulito e disinfettato immediatamente prima del carico,
- g) siano accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario attestante la loro conformità ai requisiti di cui alle lettere da a) a f);
- h) siano stati scaricati nell'azienda di destinazione sotto controllo ufficiale ;
- i) rimangano nell'azienda di destinazione per almeno 60 giorni, fino al trasferimento diretto nel macello designato per la macellazione.

L'azienda di destinazione di cui alla lettera f) deve soddisfare le seguenti condizioni :

- essere un'azienda ufficialmente autorizzata a ricevere e detenere suini originari della zona di cui all'allegato II,

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

- contrassegnare i suini in modo da consentire l'identificazione dell'azienda e del comune di origine,
- disporre di una zona recintata al fine di impedire il contatto diretto con altri suini (ad esempio mediante doppia recinzione),
- essere sotto il controllo diretto di un veterinario responsabile della sorveglianza sanitaria dei suini. Ogni situazione patologica è riferita al veterinario ufficiale che deve visitare gli animali per accertare l'assenza della peste suina africana. Ogni ritrovamento di suini morti dev'essere riferito immediatamente al veterinario ufficiale e devono essere forniti i campioni per le prove di laboratorio di ricerca della peste suina africana.

3. In deroga al paragrafo 1, i suini destinati alla macellazione possono essere inviati da aziende ubicate nella zona di cui all'allegato II ad un macello designato ubicato nella zona di cui all'allegato III, purché i suini in questione soddisfino le seguenti condizioni:

- a) siano originari di un'azienda distante almeno 10 km da eventuali focolai di peste suina africana accertati da meno di tre mesi,
- b) siano originari di un'azienda in cui non sono stati introdotti suini nei 30 giorni precedenti,
- c) siano originari di una mandria di un'azienda inclusa nel programma di prove sierologiche previsto dal programma per l'eradicazione della peste suina africana adottato con decisione 94/879/CE della Commissione e siano risultati privi di anticorpi del virus della peste suina africana da almeno sei mesi,
- d) siano stati sottoposti nei quattro giorni precedenti il trasporto al macello a una prova sierologica, risultando privi di anticorpi del virus della peste suina africana,
- e) siano stati sottoposti nell'azienda di origine all'esame clinico previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio; tutti i suini dell'azienda di origine devono essere esaminati e i relativi impianti ispezionati; gli animali vengono contrassegnati mediante marchi auricolari nell'azienda di origine in modo da consentire l'identificazione dell'azienda stessa;
- f) siano trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato; il mezzo di trasporto dev'essere pulito e disinfettato prima delle operazioni di carico e sigillato ufficialmente; i suini devono essere accompagnati da un certificato sanitario firmato dall'autorità competente attestante la loro conformità ai requisiti di cui alle precedenti lettere da a) a f),
- g) siano macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello.

4. La Spagna provvede affinché i suini destinati alla riproduzione o alla produzione detenuti in aziende ubicate in una delle zone di cui all'allegato II possano

circolare soltanto all'interno di tale zona e purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) siano rimasti nell'azienda di origine dalla nascita od almeno nei trenta giorni precedenti il movimento,
- b) siano stati sottoposti nei quattro giorni precedenti il trasporto ad una prova sierologica, risultando privi di anticorpi del virus della peste suina africana,
- c) siano stati contrassegnati nell'azienda di origine mediante marchi auricolari che consentano di determinarne l'origine,
- d) siano stati sottoposti nell'azienda di origine ad un esame clinico da parte di un veterinario ufficiale non più di 24 ore prima del movimento, senza presentare alcun sintomo clinico di malattia,
- e) siano accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario attestante la loro conformità ai requisiti di cui alle lettere da a) a d).

Articolo 5

1. Le carni di suini macellati in una delle zone di cui all'allegato II devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato alla direttiva 72/461/CEE del Consiglio.

2. Le carni di cui al paragrafo 1 non possono uscire dalla zona di cui all'allegato II.

Articolo 6

1. I prodotti a base di carne provenienti da una delle zone di cui all'allegato II non possono uscire da tale zona, a meno che:

- le carni siano state sottoposte a trattamenti conformi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 80/215/CEE oppure
- si tratti di carni di suini sottoposti a prova sierologica immediatamente prima della macellazione e risultati privi di anticorpi del virus della peste suina africana, e sottoposte a trattamenti quali la fermentazione naturale e la maturazione naturale del tipo richiesto per prodotti quali il prosciutto Serrano, il Chorizo e il Lomo.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1, secondo trattino possono essere destinati soltanto al mercato nazionale.

Articolo 7

1. La Spagna provvede affinché i suini detenuti nelle aziende ubicate nella zona di cui all'allegato III non siano inviati ad altre parti del territorio spagnolo non comprese in tale zona.

2. In deroga al paragrafo 1, i suini destinati alla macellazione possono essere inviati da aziende ubicate nella zona di cui all'allegato III ad un macello designato dalle autorità competenti ubicato nella zona di cui all'allegato I, purché i suini in questione soddisfino le seguenti condizioni :

- a) siano originari di un comune indenne da 12 mesi da focolai clinicamente accertati di peste suina africana e prevenivano da mandrie in cui non siano stati presenti suini sieropositivi da almeno sei mesi,
- b) siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, lettere a), b), c), d) ed e),
- c) siano trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato di Guijuelo, provincia di Salamanca o di Merida, provincia di Badajoz; il mezzo di trasporto dev'essere pulito e disinfettato prima delle operazioni di carico e sigillato ufficialmente; i suini devono essere accompagnati da un certificato sanitario firmato dall'autorità competente attestante la loro conformità ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b),
- d) siano macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello.

3. L'autorità competente che rilascia il certificato sanitario di cui al paragrafo 2, lettera c) comunica al veterinario ufficiale del macello designato la data e l'ora in cui è previsto l'arrivo dei suini al macello.

4. Le carni di suini di cui al paragrafo 2 sono sottoposte a trattamenti quali la fermentazione naturale e la maturazione naturale del tipo richiesto per prodotti quali il prosciutto Serrano, il Chorizo e il Lomo oppure, qualora non siano utilizzate per la fabbricazione di detti prodotti, sono sottoposte a trattamento termico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 80/215/CEE o sottoposte, in uno stabilimento di trasformazione, al trattamento previsto per i rifiuti animali ad alto rischio dalla direttiva 90/667/CEE.

5. Le frattaglie e gli altri sottoprodotti della macellazione dei suini di cui al paragrafo 2 sono sottoposti, in uno stabilimento di trasformazione, al trattamento previsto per i rifiuti animali ad alto rischio dalla direttiva 90/667/CEE del Consiglio.

6. Il mezzo di trasporto di cui al paragrafo 2, lettera c) segue l'itinerario stabilito dall'autorità competente e reca la dicitura : « Suini destinati alla macellazione. » Le lettere di tale dicitura sono di grandezza equivalente a quelle della segnaletica che indica le strade nazionali.

7. La Spagna provvede affinché i suini destinati alla riproduzione e alla produzione detenuti in aziende ubicate nella zona di cui all'allegato III possano circolare soltanto all'interno di tale zona, e purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a), b), c), d) ed e).

Articolo 8

1. Le carni di suini macellati nella zona di cui all'allegato III devono recare il bollo sanitario nazionale prescritto dalle autorità veterinarie spagnole.

2. Le carni di cui al paragrafo 1 non possono essere inviate nella zona di cui all'allegato I.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano :

a) alle carni di suini destinati alla macellazione provenienti dalla zona di cui all'allegato I e macellati nel macello di Fuente Obejuna, provincia di Cordoba; i suini destinati alla macellazione :

i) devono essere contrassegnati in modo da consentire l'identificazione dell'azienda e del comune di origine,

ii) devono essere trasportati, in un mezzo di trasporto sigillato, lungo un percorso obbligato stabilito in una norma legislativa spagnola; all'inizio del percorso obbligato i veicoli che trasportano suini destinati alla macellazione devono essere sigillati dalle autorità competenti; all'atto dell'apposizione dei sigilli le autorità registrano il numero di targa del veicolo e il numero di suini trasportati,

iii) all'arrivo al macello, devono essere scaricati sotto controllo ufficiale e macellati entro dodici ore;

b) alle carni di suini che alla macellazione sono conformi alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Articolo 9

I prodotti a base di carne provenienti dalla zona di cui all'allegato III non possono essere inviati nella zona di cui all'allegato I, a meno che :

a) le carni abbiano subito un trattamento conforme all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 80/215/CEE,

b) le carni siano state ottenute da suini sottoposti a prova sierologica immediatamente prima della macellazione risultando privi di anticorpi del virus della peste suina africana, e siano state sottoposte a trattamenti quali la fermentazione naturale e la maturazione naturale del tipo richiesto per prodotti quali il prosciutto Serrano, il Chorizo e il Lomo.

Articolo 10

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 1, suini vivi o morti possono essere inviati ad una sardigna. I suini in questione sono caricati, trasportati e scaricati sotto controllo veterinario. Il trasporto è effettuato con un mezzo sigillato ufficialmente.

Articolo 11

La Spagna istituisce un comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza, presieduto dal vicedirettore generale della polizia sanitaria del ministero dell'Agricoltura, della Pesca e delle Risorse alimentari al quale è affidata la direzione e la gestione del programma di eradicazione della peste suina africana. Al comitato sono affidati i seguenti compiti :

- raccolta di dati sulle attività di sorveglianza svolte dalle autorità delle comunità autonome,
- coordinamento e adozione di provvedimenti, per quanto riguarda, in particolare, l'inchiesta epidemiologica e le misure di controllo e di eradicazione. Le autorità competenti forniscono al centro di coordinamento le infrastrutture, il materiale e il personale veterinario necessari.

Il comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza è dotato delle risorse sufficienti ad assolvere i propri compiti, in particolare di :

- personale esperto nelle inchieste epidemiologiche,
- strutture per il trattamento dei dati,
- canali rapidi di comunicazione con le comunità autonome e le altre autorità.

Articolo 12

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

La presente decisione abroga la decisione 89/21/CEE.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Sono definite indenni dalla peste suina africana le seguenti zone :

1. COMUNITÀ AUTONOME

ARAGONA	ESTREMADURA
ASTURIE	GALIZIA
ISOLE BALEARI	MADRID
ISOLE CANARIE	MURCIA
CASTIGLIA LA MANCHA	NAVARRA
CASTIGLIA-LEÓN	RIOJA
CANTABRIA	VALENCIA
CATALOGNA	PROVINCE BASCHE

2. IN ANDALUSIA :

- a) Le provincie di Almeria, Granada e Jaen.
- b) Nella provincia di Huelva, i comuni di Aljaraque, Almendro (El), Almonaster la Real, Almonte, Alosno, Ayamonte, Beas Berrocal, Bollullos par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Cala, Calañas, Campillo (El), Cartaya, Cerro de Andévalo (El), Chucena, Escacena del Campo, Gibráleon, Granado (El), Hinojos, Huelva, Isla-Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Manzanilla, Minas de Riotinto, Moguer, Nerva, Niebla, Palma del Condado (La), Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzman, Punta Umbria, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Sanlucar de Guardiana, San Silvestre de Guzman, Santa Barbara de Casa, Trigueros, Valverde del Camino, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa, Zalamea la Real.
- c) Nella provincia di Siviglia, i comuni di Aguadulce, Albaida de Aljarafe, Alcala de Guadaira, Alcolea del Río, Algaba (La), Algamitas, Almensilla, Arahal (El), Aznalcozar, Aznalcollar, Badalatosa, Beracazan, Bollullos de la Mitacion, Bormujos, Brenes, Cabezas de San Jaun (Las), Camas, Campana (La), Carmona, Carrion de los Céspedes, Casariche, Castilleja de Guzman, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, Corice, Coranti (El), Corrales (Los), Dos Hermanas, Ecija, Espartinos, Estepa, Fuentes de Andalucía, Gelves, Gilena, Gines, Herrera, Huevar, Lentejuela (La), Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Río, Luisiana (La), Madroño (El), Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena, Marinaleda, Martin de la Jara, Moalres (Los), Montellano, Moron de la Frontera, Olivares, Osuna, Palacios (Los) y Villafranca, Palomares del Río, Paradas, Pedrera, Pilas, Pruna Puebla de Cazalla (La), Puebla del Río (La), Rinconada (La), Roda de Andalucía (La), Rubio (El), Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlucar la Mayor, Santiponce, Saucejo (El), Siviglia, Tocina, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepcion, Villamarique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan e Viso del Alcor (El).
- d) Nella provincia di Cordoba, i comuni di Aguilar, Almedinilla, Baena, Belacazar, Benameji, Bujalance, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey Carlota (La), Carpio (El), Castro del Río, Conquista, Cordoba, Dona Mencía, Dos-Torres, Encinas Reales, Espejo, Fernan-Nunez, Fuente Palmera, Fuente Tojar, Guadalcazar, Guijo, Iznajar, Lucena, Luque, Montalban de Cordoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva-Cartaya, Palenciana, Palma del Río, Pedro Abad, Priego, Puente-Genil, Rambla (La), Rute, San Sebastian de los Ballesteros, Santaella, Santa Eufemia, Torrecampo, Valenzuela, Victoria (La), Villa del Río, Villafranca de Cordoba, Villarlalto, Viso (El) Zuheros.
- e) Nella provincia di Cadice, i comuni di Alcala del Valle, Barbate de Franco, Cadice, Conil, Chiclana, Chipiona, Espera, Medina-Sidonia, Puerto de Santa Maria (El), Puerto Real, Puerto Serrano, Rota, San Fernando, Sanlucar de Barrameda, Trebujena e Vejer de la Frontera.
- f) Nella provincia di Malaga, i comuni di Amalada, Alcaucin, Alfarnate, Alfarnatelejo, Algarrobo, Algotocin, Alhaurin de la Torre, Alhaurin el Grande, Almachar, Almargen, Almogia, Alora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Archez, Archidona, Ardales, Arenas, Atajate, Benadalid, Benahavis, Benalauria, Benalmadena, Benamargosa, Benamocarra, Benarraba, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartama, Casabermeja, Casarobonela, Casares, Coin, Colmenar, Comares, Competa, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cutor, Estepona, Farajan, Frigiliona, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucin, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istan Iznate, Jimera de Libar, Jubrique, Juzcar, Macharaviaya, Malaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Nerja, Ojen Penarrubia, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torrox, Totalan, Valle de Abdalajis, Vélez-Malaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia, Viñuela e Yunquera.

ALLEGATO II

sono definite zone infette, nella comunità autonoma di Andalusia :

- a) nella provincia di Huelva, i comuni di Aroche e Aracena,
- b) nella provincia di Siviglia, i comuni di Alanis, Castiblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra e Real de la Jara (El),
- c) nella provincia di Cordoba, i comuni di Cardeña, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva del Duque e Villaviciosa de Cordoba.

ALLEGATO III

Sono definite zone di sorveglianza, nella comunità autonoma di Andalusia :

- a) nella provincia di Huelva, i comuni di Alajar, Arroyomolinos de Leon, Cala, Campofrio, Canaveral de Leon, Castano del Robledo, Corteconcepcion, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de en Medio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Granada de Rio-Tinto (la), Higuera de la Sierral, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Marines (Los), Nava (La), Puerto-Moral, Rosal de la Frontera, Santa Ana la Real, Santa Olalla del Cala, Valdelarco, Zufre ;
 - b) nella provincia di Siviglia, i comuni di Alcala del Rio (Zona Norte), Almaden de la Plata, Burguillos, Cantillano (Zona Norte), Castillo de los Guardas (El), Constantino, Garrobo (El), Gerena, Guadalcanal, Guillena, Navas de Concepcion (Las), Pedroso (El), Penafior (Zona Norte), Puebla de los Infantes (La), Ronquillo (El), San Nicolas del Puerto, Villanueva del Rio y Minas (Zona Norte) e Villaverde del Rio (Zona Norte) ;
 - c) nella provincia di Cordoba, i comuni di Adamuz, Alcaracejos, Añora, Belmez, Blazquez, Espiel, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, Granduela (La), Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Valsequillo, Villaharta, Villanueva de Cordoba, Villanueva del Rey y la parte Norte, respecto del rio Guadalquivir, de los municipios de : Montoro, Almodovar del Rio, Posadas, Hornachuelos ;
 - d) nella provincia di Cadice, i comuni Alcala de los Gazules, Algar, Algeciras, Algodonales (Zona Sur), Arcos de la Frontera (Zona Sur), Barrios (Los), Benaocaz, Bornos (Zona Sur), Bosque (El), Castellar de la Frontera, Gastor (El), Grazalema, Jerez de la Frontera (Zona Sur), Jimena de la Frontera, Linea (La), Olvera (Zona Sur), Paterna de Rivera, Prado del Rey, San Roque, Setenil (Zona Sur), Tarifa, Torre-Alhaquime (Zona Sur), Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartin (Zona Sur) e Zahara ;
 - e) nella provincia di Malaga, i comuni di Arriatè, Benaolan, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Montejaque, Parauta e Ronda.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

**che abroga la decisione 93/602/CE relativa a determinate misure protettive
contro la peste suina africana in Portogallo**

(94/888/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina africana nella regione dell'Alentejo, in Portogallo, la Commissione ha adottato la decisione 93/602/CE, del 19 novembre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/122/CE ⁽⁵⁾;

considerando che, per motivi della situazione sanitaria nulla, è necessario abrogare le misure introdotte dalla decisione 93/602/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/602/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1994, pag. 89.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1994
concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti
(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

(94/889/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, lettera c) e l'articolo 249, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 ⁽²⁾, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, in particolare l'articolo 9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94 ⁽³⁾,

considerando che le informazioni tariffarie vincolanti indicate in allegato alla presente decisione, contraddicono altre informazioni tariffarie vincolanti e concernono classificazioni tariffarie non conformi alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata fissate nell'allegato I, parte I, titolo I, lettera A del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1737/94 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che dette informazioni tariffarie devono cessare di essere valide e che pertanto le amministrazioni doganali che le hanno rilasciate devono revocarle al più presto, informandone nel contempo la Commissione;

considerando che secondo le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 titolare può, se del caso, avvalersi per un certo periodo della possi-

bilità di invocare l'informazione tariffaria vincolante non più valida;

considerando che la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale non si è pronunciata entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le informazioni tariffarie vincolanti il cui riferimento figura nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato, rilasciate dalle autorità doganali indicate nella colonna 2, concernenti le classificazioni tariffarie di cui alla colonna 3, devono essere revocate quanto prima e, comunque, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 9.

ALLEGATO

Informazione tariffaria vincolante (riferimento)	Autorità doganale	Classificazione tariffaria
N. 1 UK 46350	H. M. Customs & Excise Tariff and Statistical Office - UK	9503 90 31
N. 2 UK 46352	H. M. Customs & Excise Tariff and Statistical Office - UK	9503 90 31
N. 3 FR 15730199200655	Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects Bureau de l'Espèce, de la Valeur et de l'Origine - E/4 - FR	3307 30 00

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Renania del nord-Westfalia (Germania), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/890/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che il 29 aprile 1994 il governo tedesco ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione previsto dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 per il Land della Renania del nord-Westfalia, il quale è stato completato da informazioni complementari trasmesse il 28 luglio e l'11 novembre 1994; che tale documento comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste dall'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e contiene le informazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽³⁾;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della compartecipazione definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi e finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁵⁾;

considerando che le autorità tedesche competenti hanno dichiarato che l'aumento delle capacità di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli riguarda unicamente quei progetti per i quali, su base di ricerche di mercato, sarà stabilito che si tratta di prodotti innovativi per i quali è dimostrata un'evoluzione positiva della domanda; che questi criteri saranno verificati per ogni singolo caso prima dell'approvazione ed alla fine del progetto;

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2745/94⁽⁷⁾, prevede che nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annua siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi annuali applicati al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94⁽⁹⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari, comportano un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che, nell'applicazione del documento unico di programmazione, lo Stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializza-

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.

zione dei prodotti agricoli e silvicoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90 ;

considerando che, al fine di assicurare la chiarezza sull'insieme delle condizioni che regolano l'attuazione del regolamento (CEE) n. 866/90 in Germania, lo Stato membro sottoporrà alla Commissione entro il 15 febbraio 1995 una versione codificata del documento unico di programmazione così come risulta dall'accordo ottenuto nel quadro della partnership concretizzata nel documento allegato alla presente decisione (1); che tale versione codificata deve contenere tutte le indicazioni richieste conformemente all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 ed agli altri articoli 8, 9, 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie adeguate a permettere la verifica del rispetto del principio dell'addizionalità ; che tale verifica si deve effettuare per l'insieme delle misure concernenti l'obiettivo n. 5 a) per ciascuno Stato membro interessato ; che l'analisi delle informazioni fornite o ancora da fornire da parte delle autorità tedesche non ha ancora permesso questa verifica che si deve raggiungere nell'ambito della partnership ; che una verifica definitiva del rispetto del principio dell'addizionalità è indispensabile per l'ottenimento del contributo del FEAOG alle misure facenti oggetto della presente decisione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nella Renania del nord-Westfalia per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono :

- ortofrutta,
- fiori e piante,
- prodotti diversi (prodotti provenienti dall'agricoltura biologica).

Articolo 3

Il contributo massimo del FEAOG da concedere nel quadro di tale documento unico ammonta a 30 148 000 ECU.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione (2).

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG è la seguente :

<i>in ecu (prezzi 1994)</i>	
1994	4 846 000
1995	5 712 000
1996	4 281 000
1997	4 703 000
1998	5 110 000
1999	5 496 000
Totale	30 148 000

Articolo 5

L'impegno di bilancio per la prima quota ammonta a 4 846 000 ECU.

Gli impegni per le quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione allegato, che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

(2) Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel Bade-Wurtemberg (Germania), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/891/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁵⁾;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che il 29 aprile 1994 il governo tedesco ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione previsto dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 per il Land Bade-Wurtemberg, il quale è stato completato da informazioni complementari trasmesse il 21 ottobre e l'8 novembre 1994; che tale documento comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste dall'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e contiene le informazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽³⁾;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della compartecipazione definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2745/94⁽⁷⁾, prevede che nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annua siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio⁽⁹⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari, comportano un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che, nell'applicazione del documento unico di programmazione, lo Stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.

considerando che, al fine di assicurare la chiarezza sull'insieme delle condizioni che regolano l'attuazione del regolamento (CEE) n. 866/90 in Germania, lo Stato membro sottoporrà alla Commissione entro il 15 febbraio 1995 una versione codificata del documento unico di programmazione così come risulta dall'accordo ottenuto nel quadro della partnership concretizzato nel documento allegato alla presente decisione⁽¹⁾; che tale versione codificata deve contenere tutte le indicazioni richieste conformemente all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 ed agli altri articoli 8, 9, 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie adeguate a permettere la verifica del rispetto del principio dell'addizionalità; che tale verifica si deve effettuare per l'insieme delle misure concernenti l'obiettivo n. 5 a) per ciascuno Stato membro interessato; che l'analisi delle informazioni fornite o ancora da fornire da parte delle autorità tedesche non ha ancora permesso questa verifica che si deve raggiungere nell'ambito della partnership; che una verifica definitiva del rispetto del principio dell'addizionalità è indispensabile per l'ottenimento del contributo del FEAOG alle misure facenti oggetto della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Bade-Wurtemberg per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono:

- carne,
- ortofrutta,
- sementi.

Articolo 3

Il contributo massimo del FEAOG da concedere nel quadro di tale documento unico ammonta a 21 782 000 ECU.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione⁽²⁾.

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG è la seguente:

<i>in ecu (prezzi 1994)</i>	
1994	3 501 000
1995	4 127 000
1996	3 093 000
1997	3 398 000
1998	3 692 000
1999	3 971 000
Totale	21 782 000

Articolo 5

L'impegno di bilancio per la prima quota ammonta a 3 501 000 ECU.

Gli impegni per le quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione allegato, che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

(2) Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nella Renania-Palatinato (Germania), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/892/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che il 29 aprile 1994 il governo tedesco ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione previsto dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90, per il Land della Renania-Palatinato, completato da informazioni complementari trasmesse il 26 settembre ed il 4 novembre 1994; che tale documento comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste dall'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e contiene le informazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽³⁾;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della compartecipazione definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi e finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio

1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2745/94⁽⁷⁾, prevede che nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annua siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio⁽⁹⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari, comportano un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che, nell'applicazione del documento unico di programmazione, lo Stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che, al fine di assicurare la chiarezza sull'insieme delle condizioni che regolano l'attuazione del regolamento (CEE) n. 866/90 in Germania, lo Stato membro sottoporrà alla Commissione entro il 15 febbraio 1995 una versione codificata del documento unico di programmazione così come risulta dall'accordo ottenuto nel

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.

quadro della partnership concretizzato nel documento allegato alla presente decisione ⁽¹⁾; che tale versione codificata deve contenere tutte le indicazioni richieste conformemente all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 ed agli articoli 8, 9, 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie adeguate a permettere la verifica del rispetto del principio dell'addizionalità; che tale verifica si deve effettuare per l'insieme delle misure concernenti l'obiettivo n. 5 a) per ciascuno Stato membro interessato; che l'analisi delle informazioni fornite o ancora da fornire da parte delle autorità tedesche non ha ancora permesso questa verifica che si deve raggiungere nell'ambito della partnership; che una verifica definitiva del rispetto del principio dell'addizionalità è indispensabile per l'ottenimento del contributo del FEAOG alle misure facenti oggetto della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nella Renania-Palatinato per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono:

- carne,
- carne (prodotti non commestibili),
- latte e prodotti lattiero-caseari,
- vino ed alcool,
- ortofrutta.

Articolo 3

Il contributo massimo del FEAOG da concedere nel quadro di tale documento unico ammonta a 18 764 000 ECU.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai

diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione ⁽²⁾.

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG è la seguente:

<i>in ecu (prezzi 1994)</i>	
1994	3 017 000
1995	3 556 000
1996	2 664 000
1997	2 927 000
1998	3 181 000
1999	3 419 000
Totale	18 764 000

Articolo 5

L'impegno di bilancio per la prima quota ammonta a 3 017 000 ECU.

Gli impegni per le quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione allegato, che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Allegati non pubblicati nella Gazzetta ufficiale.